



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 19/12/2013

Presiede: Il Vice Sindaco Bernini Stefano
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Doria Marco	Sindaco	A
2	Bernini Stefano	ViceSindaco	P
3	Boero Pino	Assessore	P
4	Crivello Giovanni Antonio	Assessore	P
5	Dagnino Anna Maria	Assessore	A
6	Fiorini Elena	Assessore	A
7	Fracassi Emanuela	Assessore	P
8	Garotta Valeria	Assessore	P
9	Lanzone Isabella	Assessore	P
10	Miceli Francesco	Assessore	P
11	Oddone Francesco	Assessore	A
12	Sibilla Carla	Assessore	A

DGC-2013-345 RICOGNIZIONE DELLE MODALITÀ DI
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI
SENSI DELL'ART. 34 DEL D.L. 179/2012,
CONVERTITO IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 221

Su proposta dell'Assessore alle Partecipate Francesco Miceli, di concerto con l'Assessore allo Sport, Pino Boero, con l'Assessore alle Manutenzioni, Giovanni Crivello, con l'Assessore alla Mobilità, Anna Maria Dagnino, con l'Assessore alla Legalità e diritti, Elena Fiorini, con l'Assessore all'Ambiente, Valeria Garotta;

Atteso che:

L'evoluzione normativo – giurisprudenziale degli ultimi anni, afferente le forme di gestione dei servizi pubblici locali, può essere riassunta come segue:

- l'art. 12, c. 1 del D.P.R. 168/2010 ha abrogato l'art. 113, cc. 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater del D Lgs. 267/2000;
- il DPR 113/2011 ha abrogato l'art. 23-bis del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008, modificato e integrato dall'art. 15 del D.L. 135/2009 convertito in Legge 166/2009, nonché ha abrogato il D.P.R. 168/2010, regolamento di attuazione del citato art. 23bis;
- la sentenza Corte Cost. 199/2012 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011, e delle modifiche ed integrazioni allo stesso apportate dall'art. 9 Legge 183/2011, dall'art. 25, c. 1, del D.L. 1/2012 convertito in Legge 27/2012, dall'art. 53 del DL 83/2012, convertito in legge 134/2012;

Considerato che:

come è noto la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 199 2012 ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 138/2011 poiché in detto articolo veniva riproposta la medesima normativa contenuta nell'art. 23 bis del D.L. 112/2008, abrogata con referendum popolare.

in linea generale, il citato articolo 4 ("Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa europea") imponeva agli enti locali di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In ordine al procedimento, l'ente interessato, avrebbe dovuto effettuare un'analisi di mercato attraverso la quale verificare l'idoneità della libera iniziativa economica a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Solo nel caso di esito negativo della verifica e previa approvazione di una delibera quadro, la pubblica amministrazione avrebbe potuto provvedere con l'attribuzione di diritti di esclusiva relativi ai singoli servizi.

La dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 4 non lascia, tuttavia, un vuoto normativo nella misura in cui è, allo stato, valida ed efficace la normativa comunitaria. Da questo punto di vista resta attuale la sentenza della Corte Costituzionale di ammissione dei quesiti referendari (sentenza 24/2011) secondo la quale "dall'abrogazione referendaria non deriva, in tema di regole concorrenziali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, né una lacuna normativa incolumabile, né l'applicazione di una normativa contrastante con il suddetto assetto concorrenziale minimo inderogabilmente richiesto dall'ordinamento comunitario". Ciò anche in relazione agli affidamenti dei servizi sottratti alla libera concorrenza nel mercato. Sotto questo profilo è da considerare valida ed efficace la normativa comunitaria certamente meno restrittiva quanto meno per il ricorso all'affidamento diretto a società cd in house.

Preso atto che:

dopo la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 4 D.L. 138/2011, il legislatore è intervenuto in via d'urgenza al fine di completare la materia dei servizi pubblici locali e con il D.L. 179 del 18 ottobre 2012, all'art. 34 (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni), commi 20 e ss., si è previsto:

- 1) l'obbligo per i nuovi affidamenti di predisporre apposita Relazione e di procedere alla sua pubblicazione sul sito internet dell'ente affidante, nella quale esporre le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste (comma 20);
- 2) gli affidamenti, in essere alla data di entrata in vigore del decreto, non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013 (comma 21);
- 3) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020 (comma 22).
- 4) i commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e alla L. 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla L. 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Visto inoltre l'art. 3-bis, c. 1 ("Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali") del D.L. 138/2011, introdotto dall'art. 25, c. 1, del DL 1/2012 convertito in Legge 27/2012, non oggetto della sentenza Corte Cost. 199/2012, che prevede: "[...] A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni [...] organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 Giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale.

Le Regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio – economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei Comuni presentata entro il 31 Maggio 2012 previa lettera di adesione dei Sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'art.30 del testo unico degli enti locali di cui al DLgs 18 Agosto 2000, n.267.

Fermo restando il primo periodo di cui al presente comma, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in sede di attuazione di

specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, ai sensi delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quella del presente comma. [...]"

La gestione obbligatoria per ambiti sovra-comunali è ancora una volta ribadita dall'art. 34, c. 23, del DL 179/2012, convertito in Legge 221/2012, che, successivamente al c. 1 dell'art. 3-bis del DL 138/2011, convertito in Legge 148/2011, e s.m.i., prevede l'inserimento del seguente c. 1-bis: "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo".

Dato atto che con riferimento al servizio di trasporto pubblico locale, la Regione Liguria, in conformità alle previsioni di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e all'art. 34, c. 23, del DL 179/2012, con legge regionale n. 33/2013 ha definito il bacino unico regionale quale ambito ottimale per lo svolgimento del servizio ed ha individuato nella Regione Liguria l'Ente di governo, che tramite la costituenda Agenzia regionale, eserciterà le funzioni di organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, prevedendo, come norma transitoria, che il Comune di Genova, nell'ambito territoriale di pertinenza, assuma in luogo dell'autorità competente non ancora operante, i provvedimenti previsti dall'art. 5, paragrafo 5, del regolamento Europeo 1370/2007, in continuità con le funzioni esercitate fino all'entrata in vigore della legge regionale.

Preso pertanto atto che, ai sensi della normativa citata in premessa, il Comune di Genova intende effettuare la ricognizione dei servizi pubblici locali di cui è titolare, adeguando ove necessario la forma di affidamento in conformità ai principi previsti dalla normativa europea, dando conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e definendo i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

Rilevato che, ai sensi della normativa comunitaria, la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica può essere affidata con le seguenti modalità:

- a) gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui al D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006;
- b) affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cd. a doppio oggetto);
- c) affidamento diretto a società cd in house;

Rilevato in particolare che per quanto riguarda la forma giuridica dell'in house providing, secondo la giurisprudenza comunitaria devono sussistere i seguenti requisiti:

1. la proprietà interamente pubblica dell'affidatario;
2. la sussistenza di un controllo analogo dell'affidante rispetto a quello esercitato sui propri servizi;
3. la prestazione da parte dell'affidatario della parte più rilevante della propria attività a vantaggio dell'ente affidante;

Considerato che il Comune di Genova ha nel tempo affidato i servizi pubblici locali a rilevanza economica sotto riportati:

1. Servizio rifiuti ed igiene urbana affidato direttamente ad AMIU S.p.A.;
2. Servizio di illuminazione pubblica, manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti stradali e verde pubblico affidato direttamente ad Aster S.p.A.;
3. Trasporto pubblico locale affidato ad AMT S.p.a con gara "a doppio oggetto" e fino al 31/12/2014 in proroga, ai sensi dell'art. 5 , paragrafo 5, del Regolamento Europeo 1370/2007 ;
4. Servizio di sosta su suolo pubblico, servizio di bike e car sharing affidati direttamente a Genova Parcheggi S.p.A.;
5. Gestione impianti sportivi, a rilevanza economica, affidati a norma del Regolamento sugli impianti sportivi del Comune di Genova approvato con delibera di C.C. 71/29.07.2010;
6. Servizi di illuminazione votiva (comprensivo della realizzazione delle relative opere) nei cimiteri genovesi affidati a norma del codice dei contratti;
7. Servizio di gestione stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate affidato direttamente a Bagni Marina srl.;

Considerato, altresì, che per ogni affidamento è stata predisposta dalla Direzione competente per materia apposita relazione ai sensi dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, raccolta in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che da atto delle ragioni adottate da questa amministrazione per la forma di affidamento prescelta anche alla luce dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste ;

Ritenuto di richiamare per i servizi di sosta su suolo pubblico, servizio di bike e car sharing la relazione, ex art. 34 del D.L. 179/2012, in corso di approvazione con deliberazione di proposta di Giunta al Consiglio n.432/2013, con la quale si è provveduto all'adeguamento di quanto previsto dai commi 20 e 21 dell'art. 34 del dl 179/2012;

Vista la delibera n. 46/2013 dell'Autorità sui Servizi Pubblici Locali, agli atti della Direzione Partecipate;

Dato atto, che alla luce dei requisiti fondamentali richiesti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dei Giudici amministrativi, in particolare, per quanto riguarda il controllo analogo, la sussistenza del medesimo deve risultare anche da un punto di vista sostanziale, come precisato da copiosa giurisprudenza, richiamando in proposito la sentenza n. 892 TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 22 marzo 2012, che al riguardo afferma: "Nel caso di in house providing, in particolare, il requisito del "controllo analogo", idoneo ad escludere la sostanziale terzietà dell'affidatario domestico rispetto al soggetto affidante, è da ritenersi sussistente solo in presenza di un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato da parte dell'ente controllante-affidante, che consenta cioè a quest'ultimo di dettare le linee strategiche e di influire in modo effettivo ed immediato sulle decisioni dell'affidatario. ... Il requisito del "controllo analogo" postula un rapporto che lega gli organi societari della società affidataria con l'ente pubblico affidante, in modo che quest'ultimo sia in grado, con strumenti pubblicitici o con mezzi societari di derivazione privatistica, di indirizzare "tutta" l'attività sociale attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento. Deve trattarsi di una relazione equivalente, ai fini degli effetti pratici - pur se non identica in ragione della diversità del modulo organizzatorio - ad una relazione di

subordinazione gerarchica, che si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sul soggetto societario");

Dato atto, altresì, che come segnalato dall'ASPL, la giurisprudenza ha evidenziato che per consentire il legittimo affidamento dei servizi pubblici secondo la modalità dell'in house providing non basta rilevare la mera presenza, sul piano formale, degli elementi indicati dalla giurisprudenza essendo indispensabile che il controllo analogo sia concretamente verificabile anche sul piano sostanziale (con la conseguenza che l'aspetto sostanziale prevale su quello meramente formale: sul punto si richiama TAR Liguria, Sez. II, 1° febbraio 2012, n. 225: ",..... con specifico riferimento alla sussistenza dei requisiti per l'affidamento diretto in questione, dall'esame degli atti impugnati non emerge quel minimo di valutazione in ordine all'effettiva sussistenza del requisito del c.d. controllo analogo, basandosi l'affidamento stesso sulla mera affermazione dell'esistenza del controllo analogo, senza l'indicazione degli elementi presi in considerazione sul punto per sostenere tale affermazione... il requisito del controllo analogo deve essere verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, essendo quindi sufficiente il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario, purché effettivo e reale").

Considerato che in positivo possono essere ritenuti indici del controllo analogo, oltre che la partecipazione totalitaria pubblica, taluni , fattori (Cons. giust. amm. reg. sic. 4 settembre 2007, n. 719; TAR Palermo, Sez. I, 13 gennaio 2012, n. 44) quali:

- a) controllo del bilancio;
- b) controllo sulla qualità della amministrazione;
- c) spettanza di poteri ispettivi diretti e concreti;
- d) totale dipendenza dell'affidatario diretto in tema di strategie e politiche aziendali;

Visto in tal senso il Regolamento sui controlli delle Società Partecipate, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.54/2013, con il quale si rafforza il ruolo di governance del Comune di Genova nei confronti delle sue società, coinvolgendole direttamente nel più ampio processo di programmazione- gestione -controllo dell'Ente non solo in relazione agli equilibri complessivi del sistema "Comune" ma anche in relazione ai molteplici aspetti della definizione degli obiettivi strategici, della politica degli investimenti, della politica del personale e ad aspetti più propriamente operativi a supporto anche della valutazione degli organi amministrativi e del management aziendale;

Dato atto che tale Regolamento traduce nelle proprie disposizioni i principi sopra citati ed in particolare:

- a) l'art. 13 intitolato "Comitato di coordinamento delle società partecipate" stabilisce l'istituzione del "Comitato di coordinamento delle società partecipate" composto dal Sindaco, dall'Assessore al Bilancio, dagli Assessori competenti, dal Direttore Generale del Comune di Genova. Il Comitato svolge funzioni di supervisione sulla programmazione economico-finanziaria delle società partecipate, in funzione del coordinamento con la programmazione dell'Ente, nonché di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici individuati dall'Amministrazione comunale.
- b) l'art. 14 intitolato "Indirizzi strategici" prevede che il Consiglio Comunale, nell'ambito della Relazione Previsionale e Programmatica, definisca preventivamente gli indirizzi strategici di cui la società deve tendere nell'arco temporale del triennio.

c) l'articolo 15 intitolato "Relazione Previsionale Aziendale" stabilisce che per la definizione degli indirizzi di cui all'articolo 14, ogni società controllata dal Comune di Genova trasmetta, entro il 15 ottobre di ogni anno, la Relazione Previsionale Aziendale che contiene:

1. il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;
2. una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
3. il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);
4. una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;
5. il piano annuale delle assunzioni per l'anno successivo corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni ad personam, fringe benefits e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati;
6. il piano annuale degli acquisti.

d) l'Articolo 16 intitolato "Piano Operativo Aziendale" prevede che sulla base degli indirizzi strategici approvati nella Relazione Previsionale e Programmatica, la Giunta approvi il Piano Operativo Aziendale (POA). Il Piano Operativo Aziendale è il documento che riporta la declinazione degli indirizzi strategici in obiettivi gestionali, individuati secondo i diversi aspetti:

- a) economico - patrimoniali;
- b) organizzativo - gestionali;
- c) qualità dei servizi e prestazioni aziendali.

e) l'Articolo 18 intitolato "Monitoraggio" prevede che la struttura comunale dedicata al controllo supporti la Giunta e il Consiglio Comunale nelle attività di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e adotta apposite procedure via web per il monitoraggio trimestrale degli obiettivi del POA verificati sulla base di specifici parametri e indicatori quali-quantitativi..

f) l'Articolo 19 intitolato "Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari" prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno le società controllate relazionano sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive.

g) l'Articolo 26 intitolato "Rilevazione della qualità dei servizi" prevede che la rilevazione della qualità dei servizi venga attuata attraverso la verifica e la misurazione degli standard qualitativi e tecnici che le società si obbligano a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio. La rilevazione viene svolta dall'Autorità per i servizi pubblici locali del Comune di Genova, di concerto con le strutture del Comune competenti per gli affidamenti dei servizi e il controllo delle partecipate, nei tempi dei dettagli operativi di ciascun contratto o convenzione. La Carta dei Servizi costituisce strumento essenziale di specificazione dei principi e degli standard cui

deve essere uniformata l'erogazione del servizio, a tutela della qualità e dei bisogni dell'utenza di riferimento e a garanzia della partecipazione al processo di erogazione del servizio.

Dato atto che dalle disposizioni che precedono è desumibile quel "potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato da parte dell'ente controllante-affidante, che consenta cioè a quest'ultimo di dettare le linee strategiche e di influire in modo effettivo ed immediato sulle decisioni dell'affidatario. ... di indirizzare "tutta" l'attività sociale attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento" (TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 22 marzo 2012, n. 892) e, comunque, quel potere "di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti»" (Corte Cost. 28 marzo 2013, n. 50) richiesto per riconoscere ad una società partecipata a capitale pubblico totalitario, la natura di società in house.

"Nel caso di in house providing, in particolare, il requisito del "controllo analogo", idoneo ad escludere la sostanziale terzietà dell'affidatario domestico rispetto al soggetto affidante, è da ritenersi sussistente solo in presenza di un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato da parte dell'ente controllante-affidante, che consenta cioè a quest'ultimo di dettare le linee strategiche e di influire in modo effettivo ed immediato sulle decisioni dell'affidatario" (TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 22 marzo 2012, n. 892).

Considerato inoltre che i contratti di servizio delle società affidatarie dirette di servizi pubblici prevedono in capo all'amministrazione comunale poteri ispettivi e/ di verifiche relativamente alla gestione del servizio;

Dato altresì atto che la giurisprudenza ha, anche, affermato che la circostanza che gli organi decisionali siano composti di delegati delle autorità pubbliche ad essa associate indica che queste ultime controllano gli organi decisionali dell'ente di cui trattasi e sono dunque in grado di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti (Corte di Giustizia 13 novembre 2008, in causa C-324-07, sulla vicenda Coditel Brabant SA ; Corte giustizia CE, Sez. III, 10 settembre 2009, C - 573/07, Soc. Sea c. Com. Ponte Nossa; TAR Palermo, Sez. I, 13 gennaio 2012, n. 44);

Considerato che l'Amministrazione è intervenuta, in diversi momenti, per rendere gli Statuti maggiormente coerenti con l'evoluzione normativa giurisprudenziale sulle società in house nel tentativo di recepire in modo più organico gli orientamenti giuridici di cui si è detto, al fine di rafforzare il controllo analogo sulle proprie società (vedasi delibera C.C. 97/2007, C.C. 94/2008, C.C.9/2008 C.C. 90/2009).

Vista la citata nota dell'ASPL, che segnala la necessità di rafforzare statutariamente i meccanismi del controllo analogo nei confronti delle società affidatarie dirette di servizi pubblici, soprattutto, per quanto riguarda la previsione dell'incapacità del capitale a soggetti privati in Bagni Marina e della limitazione dell'autonomia decisionale degli organi amministrativi;

Dato atto che su tali Statuti, come sopra evidenziato si è più volte intervenuti anche in relazione ai diversi indirizzi dell'Amministrazione circa il mantenimento della proprietà pubblica della partecipazione:

Considerato in particolare che lo Statuto di Bagni Marina risente ancora dell'orientamento alla privatizzazione di cui alla deliberazione C.C. n 75/2013 da intendersi superato dalla conferma della

chiusura positiva del bilancio 2013 e dall'esito positivo del monitoraggio del piano industriale coerente con la trasformazione in srl;

Ritenuto di dover prevedere limitatamente al contratto sulle spiagge libere attrezzate con Bagni Marina s.r.l la scadenza al 31/12/2015 per adeguarlo al citato art. 34;

Ritenuto pertanto di rinviare a successivo provvedimento la definizione dei criteri generali a cui fare riferimento dal punto di vista formale per l'adeguamento degli statuti delle società affidatarie dirette di servizi pubblici per rafforzare ulteriormente il controllo analogo in conformità anche ai suggerimenti dell'Autorità dei Servizi Pubblici Locali;

Preso atto delle relazioni allegate al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale sugli affidamenti in essere dei servizi pubblici locali del Comune di Genova che individuano gli elementi essenziali per attuare la ricognizione richiesta dal citato art. 34 del D.L. 179/2012,

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espressi dai responsabili del Servizio competente ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

1. di dare atto della ricognizione effettuata sugli affidamenti dei servizi pubblici locali di titolarità dell'Ente elencati in premessa, e delle relazioni allegate quale parte integrante del presente provvedimento, predisposte dalla direzioni committenti del servizio e della loro conformità a quanto previsto dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012;

2. di dare atto che per il servizio della sosta su suolo pubblico, bike sharing e car sharing, si è provveduto all'adeguamento di quanto previsto dai commi 20 e 21 dell'art. 34 del dl 179/2012, con deliberazione di proposta di Giunta al Consiglio n. 342/2013, le cui relazioni si intendono espressamente richiamate e di cui si dispone la pubblicazione sul sito internet ai sensi dell'articolo 34/2013 comma 21;

3. rinviare a successivo provvedimento, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio, la definizione dei criteri generali ulteriormente rafforzativi del controllo analogo da inserire negli Statuti delle società c.d in house affidatarie dirette di servizi pubblici;

4. di dare mandato alla Direzione competente a prevedere limitatamente al contratto sulle spiagge libere attrezzate con Bagni Marina s.r.l la scadenza al 31/12/2015 per adeguarlo al citato art. 34;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vice Sindaco
Stefano Bernini

Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 172 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-477 DEL 18/12/2013

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.L. 179/2012, CONVERTITO IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 221

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Schede società

Il Dirigente
Dott.ssa Lidia Bocca



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

DENOMINAZIONE SERVIZIO PUBBLICO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA- GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI

COMMITTENZA:

Direzione Ambiente Igiene ed Energia: Dott.ssa Ornella Risso

CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO: AMIU S.P.A

SOMMARIO

SEZIONE 1- TIPOLOGIA DEL SERVIZIO – MODALITÀ DI GESTIONE ATTUALE – LINEE GENERALI

- 1.1- TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO IN ESAME
 - 1.1.2 - Soggetto affidatario del servizio
 - 1.1.3 - Contratto di servizio
- 1.2 - DESCRIZIONE DEI PRINCIPI E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE NELL'AMBITO TERRITORIALE
- 1.3 - CORRISPETTIVO
- 1.4 - PRINCIPI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE DA OSSERVARE NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
- 1.5 - OBBLIGHI SPECIFICI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO OGGETTO DI ANALISI
- 1.6 - EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE, TARIFFE APPLICATE

SEZIONE 2 – DICHIARAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO *IN HOUSE*

- 2. 1- INDIVIDUAZIONE DELLE NORME DI SETTORE REGOLANTI LA MATERIA E DEI TERMINI E DEGLI OBBLIGHI SOTTESI
- 2.2 - DESCRIZIONE DELLE RAGIONI CHE HANNO INDOTTO IL COMUNE DI GENOVA ALLA SCELTA DEL TIPO DI AFFIDAMENTO
- 2.3 - ILLUSTRAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO NELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

SEZIONE 3 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

- 3.1 - DATA PREVISTA DI SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO IN CORSO



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

SEZIONE 1 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO – MODALITÀ DI GESTIONE ATTUALE – LINEE GENERALI

1.1 TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO IN ESAME

Il Contratto di Servizio approvato con D.C.C. n° 76 del 21/06/1999 e stipulato tra il Comune di Genova e l'attuale Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A, all'articolo 3, quale oggetto del contratto, prevede di affidare all'Azienda:

- a) la gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- b) il governo dei servizi relativi al settore dell'igiene ambientale e tutte le attività connesse o affini al governo dei servizi anzidetti.

Il contratto di Servizio, all'articolo 9, prevede che " I servizi oggetto del presente Contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse".

1.1.2 Soggetto affidatario del servizio - Il servizio è affidato Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A con sede legale in Genova Via D'Annunzio 27, è società in house.

1.1.3 Contratto di servizio - Il contratto di Servizio, approvato con D.C.C. n° 76 del 21/06/1999, all'articolo 4, prevede che "AMIU si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi generali di cui al D.P.C.M. 27/1/1994 e più esattamente ai principi di:

- a) Eguaglianza
- b) Imparzialità
- c) Continuità
- d) Partecipazione
- e) Efficacia, Efficienza, Economicità"

Dettaglia le attività comprese nel servizio oggetto di affidamento e gli standard di minimi di qualità che devono essere garantiti.

1.2 DESCRIZIONE DEI PRINCIPI E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE NELL'AMBITO TERRITORIALE

.Sistema attuale di gestione del servizio di igiene urbana

I servizi erogati possono essere raggruppati nelle seguenti "famiglie":

- Igiene del suolo
- Raccolta rifiuti indifferenziati
- Raccolta Differenziata
- Gestione impianti di trattamento e smaltimento.

.1. Attività di Igiene del suolo

Per attività di "igiene del suolo" si intendono tutte le attività relative alla pulizia delle strade pubbliche (spazzamento, lavaggio, svuotamento cestini) e ad attività accessorie.

Il servizio di pulizia è garantito da presidi logistici distribuiti sul territorio (Unità Territoriali) ed è organizzato per "percorsi", vale a dire itinerari di strade da pulire sulla base di una pianificazione predefinita.



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

Sul territorio sono presenti oltre 7.000 cestini gettacarte, svuotati nell'ambito dei percorsi di pulizia.

Sulla base delle caratteristiche morfologiche dei quartieri, della viabilità e dei regolamenti comunali, il servizio può essere effettuato secondo uno dei seguenti modelli:

- "Manuale", tramite singolo operatore con scopa
- "Meccanizzato", tramite autospazzatrice stand-alone
- "Misto", che vede la spazzatrice affiancata da uno o due operatori "a terra"

Negli ultimi anni, l'azienda ha spinto verso modelli di squadra, basati sulla presenza di autospazzatrici, in grado di garantire maggiori livelli di performance. Il personale Amiu effettua anche la pulizia ed il lavaggio nelle aree pubbliche dei mercati nonché lo spazzamento stradale all'interno dei cimiteri di Staglieno e Castagna/Angeli, secondo quanto previsto dal vigente Contratto di Servizio. Amiu effettua inoltre lo spazzamento e la rimozione dei rifiuti all'interno delle aree verdi comunali "aperte", con una frequenza di servizio che varia da 1 a 6 volte la settimana, in funzione della frequentazione giornaliera e della tipologia di area. Per rinforzare la qualità dei servizi, in alcune aree specifiche ed in alcuni periodi dell'anno, Amiu si avvale di terzi (cooperative).

All'interno della categoria dei servizi di igiene del suolo, rientrano alcuni servizi accessori, che vengono effettuati - ad integrazione delle risorse Amiu - da cooperative, società del Gruppo Amiu o terzi.

.2. Attività di Raccolta rifiuti indifferenziati (RSU)

Il servizio di raccolta rifiuti indifferenziati è rappresentato dall'attività di svuotamento dei circa 13.000 cassonetti e contenitori stradali posizionati in città.

Il servizio è organizzato per "percorsi", vale a dire itinerari di strade su cui svuotare i contenitori, disegnati sulla base delle tipologie di cassonetti posizionati e della condizioni di viabilità. Attualmente viene svuotato quotidianamente quasi il 99% dei cassonetti pianificati.

.3. Attività di raccolta differenziata

Nel 2012 la percentuale di raccolta differenziata nel comune di Genova ha raggiunto il **33,2%**, in virtù delle oltre 108 mila tonnellate di rifiuti avviate a recupero. Il servizio di raccolta differenziata in città ad oggi viene effettuato prevalentemente attraverso le seguenti modalità:

- Raccolta stradale "di prossimità", attraverso lo svuotamento dei contenitori (bidoni, cassonetti e campane) dedicati alle diverse frazioni merceologiche, capillarmente diffusi;
- Raccolta differenziata domiciliare (o "porta a porta") presso scuole, uffici, negozi, bar e ristoranti, mercati, fruttivendoli, fiorai, supermercati e mense;
- Raccolta differenziata a domicilio dei rifiuti ingombranti delle famiglie;
- Raccolta differenziata del cartone posizionato dai negozianti accanto ai cassonetti di rifiuti;
- Raccolte differenziate residue (pile, farmaci scaduti, abiti usati) attraverso contenitori dislocati presso negozi o posizionati in specifiche postazioni stradali;
- Servizio "EcoVan", per la raccolta gratuita dei rifiuti ingombranti, effettuato tramite un automezzo itinerante che sosta in punti stabiliti ad ore e giorni prefissati;



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

- Servizio "EcoCar", per la raccolta gratuita dei rifiuti pericolosi (diserbanti, soluzioni chimiche, batterie, medicinali scaduti, vernici, ecc.) effettuato tramite un automezzo appositamente attrezzato che sosta in punti stabiliti ad ore e giorni prefissati;
- Gestione 4 isole ecologiche, ove i cittadini possono recarsi a conferire gratuitamente i propri rifiuti differenziati (es. elettrodomestici, divani, ecc.);
- Gestione area RAEE, dedicata ad aziende e commercianti, per il conferimento di rifiuti elettronici.

4. Attività di Gestione Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento

Oltre ai servizi di raccolta rifiuti ed igiene del suolo, Amiu gestisce gli impianti dedicati allo smaltimento finale dei rifiuti indifferenziati, nonché alla valorizzazione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata cittadina.

I **rifiuti indifferenziati** vengono smaltiti presso la discarica localizzata a Monte Scarpino. Nel 2012 sono stati smaltiti in discarica circa 217.000 tonnellate di rifiuti urbani provenienti da Genova (nel 2011 erano 230.000 tonnellate).

I rifiuti smaltiti in discarica generano il biogas che, attraverso una rete di captazione, viene convogliato ad un impianto di produzione di energia elettrica. Annualmente vengono immessi nella rete elettrica nazionale circa 70 milioni di kWh. Con l'installazione di un ottavo motore, la potenza di produzione elettrica connessa all'impianto di biogas è attualmente di 11,3MW

Nel 2012 è entrato in funzione il nuovo **impianto per la selezione e la valorizzazione di carta, cartone, plastica e lattine** derivanti dalla raccolta differenziata cittadina.

Amiu gestisce la **Fabbrica del Riciclo**, avvalendosi, oltre che di proprio personale, anche di associazioni e laboratori creativi.

1.3 CORRISPETTIVO

Per l'anno 2013, in base a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 201/2011, con regolamento adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 31/07/2013 il Comune di Genova ha definito le modalità applicative della TARES, meglio descritta al successivo punto 1.6.

Il nuovo tributo è istituito a copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

Il tributo si articola in due componenti:

- a. componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- b. componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune.

Il corrispettivo di Amiu per il servizio di gestione dei rifiuti è costituito dagli introiti derivanti dall'applicazione del tributo.

1.4 PRINCIPI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE DA OSSERVARE NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

I servizi sono erogati secondo principi di eguaglianza, imparzialità, semplificazione, continuità, efficienza, efficacia e partecipazione. I servizi erogati dalla società sono per la loro stessa natura rivolti all'intera cittadinanza e quindi, *ex se*, universalmente fruibili.

Il gestore è tenuto a mantenere un rapporto con l'utenza conforme a principi di traspa-



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

renza e correttezza e partecipazione, tenendo in debito conto, per quanto riguarda la propria attività, le segnalazioni ed i reclami ricevuti, nonché fornendo le informazioni richieste. A tal fine mette a disposizione anche sul proprio sito strumenti atti a facilitare tale rapporto.

1.5 OBBLIGHI SPECIFICI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO OGGETTO DI ANALISI

In generale la Società garantisce l'espletamento di un servizio pubblico conforme agli standard di efficacia, efficienza ed economicità stabiliti dal Comune e coerenti con le direttive dallo stesso impartiti. Gli standard di servizio sono allegati al Contratto di Servizio approvato con D.C.C. n° 76 del 21/06/1999.

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli pericolosi costituisce ai sensi della legge 146/90 costituisce servizio pubblico essenziale per la tutela della salute, dell'ambiente, la sanità, l'igiene pubblica.

In caso di sciopero vengono attuati gli interventi previsti dalla Legge 146/1990 e dal Codice di autoregolamentazione del settore igiene urbana in conformità a quanto richiesto dalla legge. Il Codice individua le prestazioni ritenute indispensabili pertinenti a:

- scuole
- ospedali, case di cura, comunità terapeutiche, orfanotrofi e case di riposo
- stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali
- caserme e carceri.

1.6 EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE, TARIFFE APPLICATE (DIREZIONE TRIBUTI)

Per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune l'art. 14 comma 1 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, con L. 214/2011 ha istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi già descritto nel precedente punto 1.3

Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. Il Piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale.

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi nonché alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica.



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

Fermo restando la copertura integrale dei costi del servizio, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 14, comma 17, D.L. 201/2011.

Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di legge, si applica una maggiorazione standard in misura pari a 0,30 euro per mq a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, che, per l'anno 2013, è riservata allo Stato.

SEZIONE 2 – DICHIARAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE

2.1 INDIVIDUAZIONE DELLE NORME DI SETTORE REGOLANTI LA MATERIA E DEI TERMINI E DEGLI OBBLIGHI SOTTESI

La normativa settoriale relativa al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è contenuta nella Parte IV del **D. Lgs. 152/2006** (nel prosieguo, Codice ambiente). Ai sensi del provvedimento richiamato, la "gestione" dei rifiuti "costituisce attività di pubblico interesse". Il D.Lgs.152 /2006 , integrato e modificato da diverse leggi successive, costituisce il recepimento nell'ordinamento nazionale dei principi contenuti nella Direttiva 2008/1998 CE ed attribuisce le competenze in materia agli enti pubblici secondo il seguente schema:

- lo **Stato** svolge funzioni di indirizzo e coordinamento (in base all'art.195 del D.lgs.152/2006);
- le **Regioni** hanno competenza in base all'art.196 del d.lgs. 152/2006 stesso in merito alla predisposizione, adozione ed aggiornamento del **Piano regionale di gestione dei rifiuti**, promuovono la **gestione integrata** dei rifiuti, l'incentivazione alla **riduzione della produzione** dei rifiuti ed il recupero degli stessi;
- le **Province**, in base all'art.197 del D.lgs. 152/2006, svolgono **funzioni amministrative** concernenti la programmazione e il controllo dello smaltimento e recupero a livello provinciale. In Liguria tutte le funzioni autorizzative sono state trasferite alle Province con l.r.18/1999;
- i **Comuni** effettuano la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa in base all'art.198 del d.lgs.152/2006.

L.R. 18/1999

Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.

L.R. 28 ottobre 2008, n. 39

Istituzione delle Autorità d'ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

D.C.R. 17/2009

Atto di indirizzo contenente i criteri per la redazione del piano d'ambito e per l'organizzazione, nel periodo transitorio, dei servizi e degli assetti impiantistici di gestione rifiuti.

D.G.R. n. 915 del 03.08.2010

Ricognizione delle competenze in materia di organizzazione della gestione dei rifiuti urbani, nelle more della entrata in vigore della Legge Regionale prevista dalla L. 42/2010



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

D.G.R. n. 1522 /2011 Approvazione Indirizzi regionali in materia di gestione rifiuti urbani.

L.R. n.23/2010 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2011) Disposizioni urgenti e transitorie in materia di Servizio idrico integrato e Servizio di gestione integrata dei rifiuti (efficace fino a giugno 2011).

DDL n.229/73/2012 del 15.6.2012 Disciplina transitoria per la gestione dei servizi pubblici ambientali.

La **Deliberazione del Consiglio regionale n.17 del 2009** e la **Deliberazione di Giunta regionale n.915 del 2010** sono finalizzate a definire ruoli e strumenti per il governo del ciclo dei rifiuti nella fase transitoria che precede la definizione di un nuovo assetto normativo in conseguenza degli sviluppi della normativa nazionale.

Infine, la **DGR n.1522 del 16.12.2011** aggiorna tali indicazioni, definendo gli obiettivi delle politiche regionali di settore e formalizzando gli indirizzi strategici per la realizzazione di nuovi interventi.

La **L.R. 23/2010, come modificata dall'art. 5 della L.R. n. 50/2012** (Disposizioni collegate alla finanziaria 2013) ha assegnato in via transitoria, fino al 31.12.2013, alle Province le funzioni già di competenza delle Autorità d'ambito territoriale ottimale, prevedendo l'espressione del parere obbligatorio e vincolante da parte dei Sindaci dei Comuni riuniti in Conferenza sugli atti strategici per l'organizzazione e gestione dei servizi. Viene inoltre stabilito che i Comuni, sino alla individuazione della gestione unitaria a livello di ambito, provvedano ad assicurare la continuità della gestione della fornitura del servizio locale di gestione dei rifiuti acquisito il parere favorevole della Provincia che ne verifica la sostenibilità economica e finanziaria.

Da ultimo il "Civico Regolamento di gestione di rifiuti urbani", di cui alle deliberazioni C.C. n. 80/2000 e n. 31/2010

2.2 DESCRIZIONE DELLE RAGIONI CHE HANNO INDOTTO IL COMUNE DI GENOVA ALLA SCELTA DEL TIPO DI AFFIDAMENTO (DIREZIONE PARTECIPATE)

Si rimanda alle deliberazioni C.C. n. 25/2008 -C.C. n. 90/2009 -C.C. n. 27/2013, con cui il Consiglio Comunale ha confermato il ruolo strategico di AMIU quale società "in house". Dal punto di vista della governance, la società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità ed immediatezza di regole decisionali, a fronte del più complesso equilibrio che si deve realizzare nell'ambito della società mista con socio operatore (dove il principale appaltatore, soggetto privato, condivide il governo della società mista con la parte pubblica, in un sempre delicato equilibrio tra esercizio del controllo e soggezione al controllo dell'appaltatore stesso), e dell'altrettanto complesso meccanismo di sola programmazione e controllo, da parte del soggetto pubblico, sull'affidatario individuato con gara (alternativa all'affidamento alla società in house ed alla società mista), a mezzo del contratto di servizio, con indubbi e difficoltà di verifica su attività specialistiche svolte totalmente da parte di terzi.

L'esperienza maturata negli anni di gestione del servizio da parte di una società totalmente pubblica permette di poter affermare come questo tipo di affidamento consenta di ottimizzare le sinergie tra Comune e Società erogatrice del servizio, in un quadro di flessibilità ed efficacia per il conseguimento dell'interesse pubblico.



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

2.3 ILLUSTRAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO NELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Sulla base della giurisprudenza comunitaria e del Consiglio di Stato i requisiti che devono caratterizzare la gestione *in house* dei servizi sono i seguenti:

- la proprietà interamente pubblica dell'affidatario: AMIU è totalmente partecipata dal Comune di Genova; l'art. 7 "Partecipazione pubblica e garanzia del servizio pubblico" stabilisce che la Società è a capitale pubblico locale e il Comune di Genova dovrà detenere la maggioranza assoluta;
- la prestazione da parte dell'affidatario della parte più rilevante della propria attività a vantaggio dell'ente affidante: la Società, secondo l'art. 5 dello Statuto, "opererà in esecuzione di contratti di servizio pubblici", può svolgere attività "non prevalente" a favore di terzi enti pubblici, "nei limiti e nelle modalità e per periodi consentiti dalla normativa vigente";
- la sussistenza di un controllo sull'affidatario da parte dell'affidante "analogo" a quello che il medesimo esercita sui propri uffici: tale requisito si sostanzia nella riconduzione delle decisioni più importanti in capo all'ente affidante ed è soddisfatto nello Statuto attraverso le sotto indicate previsioni:
 - la previsione contenuta nello statuto che prevede che i rapporti siano "regolati" da "apposito contratto di servizio" (art. 7);
 - a nomina diretta dell'amministratore unico da parte del Sindaco o, in caso di pluralità di soci pubblici, di un numero maggioritario di amministratori (art. 17);
 - la soggezione della Società ad attività di direzione e controllo del Comune di Genova (art. 27 bis);
 - la sottoposizione all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea di determinati atti che abbiano una particolare rilevanza strategica (art. 10);
 - disposizioni specifiche per l'esercizio del controllo, tra cui la facoltà di richiedere relazioni semestrali (art. 27 bis);

Anche il contratto di servizio reca disposizioni per rafforzare il "controllo analogo" rinvenibili negli obblighi informativi della Società nei confronti dell'Amministrazione comunale:

- l'art 13 attribuisce al Comune l'esercizio del controllo ispettivo attivando indagini conoscitive finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio;
- l'art 18 attribuisce al Sindaco la possibilità di attivare i controlli ritenuti più opportuni per la verifica del servizio e, nei casi urgenti relativi ad eventi non previsti né prevedibili (calamità ed ordine pubblico) di dare ordini anche verbali con regolarizzazione tramite ordine scritto entro il terzo giorno successivo;
- l'art 19 prevede che le parti si impegnano a compiere tempestivamente gli adempimenti ed assumere senza indugio gli atti di propria rispettiva pertinenza ai fini della tempestiva e corretta esecuzione del contratto.



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

SEZIONE 3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

3.1 DATA PREVISTA DI SCADENZA DELL’AFFIDAMENTO IN CORSO

Il Contratto di Servizio approvato con D.C.C. n.76/1999, all’articolo 8, prevede la durata fino al 31/12/2020.



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

DENOMINAZIONE SERVIZIO PUBBLICO: Illuminazione pubblica, manutenzione ordinaria e straordinaria reti stradali e verde pubblico

CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO: ASTER S.P.A. (100% COMUNE DI GENOVA)

COMMITTENZA:

Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi - dr. Marco Pasini
Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - ing. Stefano Pinasco
Direzione Mobilità – dr. Francesco Pellegrino

SOMMARIO

SEZIONE 1- TIPOLOGIA DEL SERVIZIO – MODALITÀ DI GESTIONE ATTUALE – LINEE GENERALI

- 1.1- TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO IN ESAME
 - 1.1.2 - Soggetto affidatario del servizio
 - 1.1.3 - Contratto di servizio
- 1.2 - DESCRIZIONE DEI PRINCIPI E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE NELL'AMBITO TERRITORIALE
- 1.3 - CORRISPETTIVO
- 1.4 - PRINCIPI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE DA OSSERVARE NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
- 1.5 - OBBLIGHI SPECIFICI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO OGGETTO DI ANALISI
- 1.6 - EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE, TARIFFE APPLICATE

SEZIONE 2 – DICHIARAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO *IN HOUSE*

- 2. 1- INDIVIDUAZIONE DELLE NORME DI SETTORE REGOLANTI LA MATERIA E DEI TERMINI E DEGLI OBBLIGHI SOTTESI
- 2.2 - DESCRIZIONE DELLE RAGIONI CHE HANNO INDOTTO IL COMUNE DI GENOVA ALLA SCELTA DEL TIPO DI AFFIDAMENTO
- 2.3 - ILLUSTRAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO NELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

SEZIONE 3 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

- 3.1 - DATA PREVISTA DI SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO IN CORSO



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

SEZIONE 1 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO – MODALITÀ DI GESTIONE ATTUALE – LINEE GENERALI

1.1 TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO IN ESAME

1.1.1 Descrizione del servizio - La disciplina contrattuale vigente regola i rapporti tra il Comune e l'affidatario, con riferimento all'intero territorio comunale, relativamente alle attività di esercizio e manutenzione, inclusi lavori ed investimenti, in ordine alle seguenti linee di azione:

Servizi di illuminazione pubblica, impianti tecnologici e impianti semaforici

- a. attività di verifica delle condizioni, dello stato di conservazione e dell'efficienza degli impianti di illuminazione pubblica comunali e della segnaletica stradale, luminosa e semaforica, nonché degli impianti elettrici e tecnologici, incluse le reti di servizi telematici ed informatici, a servizio degli immobili di competenza comunale;
- b. programmazione, realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, della segnaletica stradale luminosa e semaforica, nonché degli impianti elettrici e tecnologici, incluse le reti di servizi telematici ed informatici, a servizio degli immobili di competenza comunale.

Strade comunali, vicinali e private aperte al pubblico transito, corsi d'acqua e litorali

- a. attività di verifica delle condizioni, dello stato di conservazione e dell'efficienza delle strade comunali (incluse le relative opere civili e la segnaletica orizzontale e verticale) nonché delle strade vicinali e delle strade private aperte al pubblico transito presenti all'interno dell'ambito cittadino;
- b. programmazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria delle strade comunali (incluse le relative opere civili e la segnaletica orizzontale e verticale) nonché delle strade vicinali e delle strade private aperte al pubblico transito presenti all'interno dell'ambito cittadino limitatamente, riguardo a queste ultime due tipologie di strade, agli interventi mirati a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- c. attività di programmazione annuale, di organizzazione, di gestione e di esecuzione della manutenzione straordinaria e/o riqualificazione delle strade comunali e relative opere civili nonché della segnaletica orizzontale e verticale;
- d. gestione della attività di pronto intervento e di pronto ripristino sulle aree pubbliche e sulle aree private aperte al pubblico, a tutela del pubblico transito o con valenza di pubblica incolumità.
- e. programmazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua, delle opere di difesa costiera e dei litorali di competenza comunali.

Verde pubblico

- a. attività di verifica dello stato di salute delle alberature comunali;



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

- b. programmazione, realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi, anche attrezzate, ville, orti botanici, parchi e giardini, zone forestali e montane, incluse le scarpate stradali, il verde cimiteriale, scolastico e spazi pubblici di competenza comunale.

1.1.2 Soggetto affidatario del servizio - Il servizio è affidato ad A.S.Ter - Azienda Servizi Territoriali Genova S.p.A. – Via XX Settembre, 15 – 16121 Genova, società partecipata al 100% dal Comune di Genova. Il servizio è affidato direttamente alla Società nella forma dell'*in house providing*.

1.1.3 Contratto di servizio - Con D.C.C. n. 98/1999 veniva approvata la costituzione dell'Azienda Speciale Azienda Servizi Territoriali – A.S.Ter per la gestione dei servizi di manutenzione strade, illuminazione ed impianti tecnologici, unitamente al piano di fattibilità contenente gli aspetti economico-giuridici relativi alla gestione dei servizi di manutenzione già svolti direttamente dalla Civica Amministrazione, allo schema di Statuto, ed alla situazione patrimoniale di conferimento.

Con D.C.C. n. 99/1999 venivano approvati gli schemi dei Contratti di Servizio regolanti i rapporti tra la Civica Amministrazione ed A.S.Ter relativamente alla gestione delle strade ed ai servizi di illuminazione pubblica.

La suddetta Azienda veniva quindi costituita in data 1 ottobre 1999.

Con D.C.C. nn. 102/2000 e 103/2000 venivano successivamente approvati rispettivamente l'integrazione dei sopra richiamati contratti di servizio ed il piano del corrispettivo tariffario per le linee strade ed impianti di A.S.Ter..

Successivamente veniva approvato il conferimento ad A.S.Ter delle seguenti e ulteriori attività:

1. gestione della segnaletica stradale (D.G.C. n. 153/2002);
2. servizi di pronto intervento (D.G.C. n. 309/2002);
3. manutenzione e gestione del verde pubblico (D.C.C. n. 107/2002).

A seguito dei suddetti conferimenti di ulteriori attività venivano conseguentemente adeguati i Contratti di Servizio precedentemente approvati, mediante accordi integrativi relativi alle linee di attività di cui sopra.

Con D.C.C. n. 139/2004 è stata quindi approvata la trasformazione, a sensi dell'art. 115 del DLGS n. 267/2000, dell'Azienda Speciale A.S.Ter nella società per azioni denominata A.S.Ter S.p.A. contestualmente approvandone lo statuto; con la medesima deliberazione la Civica Amministrazione dava atto della vigenza dei vigenti Contratti di Servizio sotto riepilogati:

1. Contratto di Servizio per la gestione delle strade comunali e delle opere connesse (D.C.C. n. 99 /1999);
2. Contratto di Servizio per la gestione dell'Illuminazione Pubblica cittadina ed impianti elettrici e tecnologici comunali (D.C.C. n. 99 /1999);
3. Accordo per il servizio di gestione della segnaletica e dei dissuasori di traffico stradale (D.G.C. n. 153 /2002);
4. Accordo per prestazioni relative al Pronto Intervento stradale (D.G.C. n. 309/2002);
5. Contratto di Servizio per la gestione del verde pubblico (D.C.C. n. 107 /2002);



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

confermando in capo ad A.S.Ter. S.p.A. i medesimi Contratti di Servizio, convenzioni e concessioni già facenti capo ad A.S.Ter Azienda Speciale e demandando alla Giunta Comunale la predisposizione ed approvazione di un Contratto di Servizio Quadro fra A.S.Ter S.p.A. e Comune di Genova, in conformità ai criteri ed alle indicazioni specificate nella stessa deliberazione n. 139/2004.

In esecuzione del mandato come sopra conferito, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 1261 in data 16/12/2004, ha approvato lo schema del Contratto di Servizio Quadro recante le linee guida per la disciplina dei conseguenti Contratti di Servizio relativi ai singoli Settori di attività mentre con D. G.C. n. n. 597/2006 sono stati definiti gli indirizzi e i criteri relativi alle procedure di erogazione del servizio svolto da A.S.Ter S.p.A., ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta Comunale n. 1261/2004.

1.2 DESCRIZIONE DEI PRINCIPI E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE NELL'AMBITO TERRITORIALE

La Società opera su tutto il territorio cittadino sia con proprie risorse, sia avvalendosi dell'operato di altre aziende nella realizzazione di singoli interventi che costituiscono attività strumentali per l'erogazione del servizio pubblico affidato alla Società medesima. Aster, configurabile come organismo di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3, commi 25 e 26, D.Lgs. n.163/2006, in conformità al contratto di servizio, si può avvalere dell'operato di terzi nel rispetto della disciplina del citato decreto.

Il Comune fissa annualmente i programmi esecutivi degli interventi e dei servizi da realizzare ed esercita il controllo sistematico sull'andamento dei risultati, al fine di attivare, d'intesa con la Società, l'introduzione di eventuali correttivi; stabilisce inoltre gli standard di servizio qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell'art. 1, ultimo capoverso, dei principi generali che governano l'attività della società allegati alla D.G.C. n. n. 597/2006 *"la società è tenuta a fornire al Comune tutte le informazioni necessarie a consentire al medesimo la verifica del rispetto della programmazione nonché il controllo delle attività e dei relativi risultati secondo sistemi definiti dalla Amministrazione stessa"*

Al Comune spettano le funzioni di indirizzo e controllo, per assicurare livelli e condizioni adeguati alle esigenze della popolazione. Aster deve assicurare il servizio nella sua completezza e globalità, sia nelle fasi di impostazione e programmazione, sia in quelle di progettazione e esecuzione, ed in tutti i conseguenti adempimenti.

1.3 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'espletamento dell'attività di gestione d'esercizio e di manutenzione ordinaria non incrementativa del patrimonio e del demanio comunale di cui agli elenchi allegati al Contratto di Servizio viene quantificato annualmente, nell'ambito della definizione del budget e del piano d'intesa con gli uffici comunali, sulla base degli standard prestazionali e quantitativi e delle condizioni economiche previste dal Contratto stesso, ferme restando le eventuali variazioni di bilancio in corso d'anno. Al termine di ciascun triennio il Comune, in contraddittorio con la Società, procede alla revisione dei prezzi di applicazione del contratto di riferimento al fine di determinare il nuovo valore del corrispettivo base annuo alla luce degli obiettivi di miglioramento ed efficienza assegnati e degli utili conseguiti dalla Società.

Per quanto concerne invece l'espletamento dell'attività di lavori ed investimenti, nonché di manutenzione straordinaria incrementativa del patrimonio comunale la Società,



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

sulla base delle indicazioni e delle priorità fornite dagli uffici comunali e municipali, e labora ogni anno una proposta di budget e piano, comprensiva dell'elenco dei lavori e dei relativi corrispettivi. Per il calcolo del predetto corrispettivo (sia in fase di prevenzione che in fase di consuntivazione) la Società deve applicare i seguenti prezziari:

- I) Prezziario allegato al Contratto di Servizio;
- II) Prezziario Unione regionale CCIAA della Liguria;
- III) Prezziario per opere forestali;

I prezzi delle singole voci di prezziario vengono scontati del 15% per le voci di lavoro, del 10% per i noleggi e del 5% per le forniture); il Comune si riserva la facoltà di modificare le suddette percentuali in funzione dell'andamento dei ribassi ottenuti dal Comune stesso nell'ambito di gare per l'affidamento a terzi di interventi analoghi.

1.4 PRINCIPI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE DA OSSERVARE NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

I servizi sono erogati secondo principi di eguaglianza, imparzialità, semplificazione, continuità, efficienza, efficacia e partecipazione. I servizi erogati dalla società sono per la loro stessa natura rivolti all'intera cittadinanza e quindi, *ex se*, universalmente fruibili.

Il gestore è tenuto a mantenere un rapporto con l'utenza conforme a principi di trasparenza e correttezza e partecipazione, tenendo in debito conto, per quanto riguarda la propria attività, le segnalazioni ed i reclami ricevuti, nonché fornendo le informazioni richieste. A tal fine mette a disposizione anche sul proprio sito strumenti atti a facilitare tale rapporto.

1.5 OBBLIGHI SPECIFICI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO OGGETTO DI ANALISI

In generale la Società garantisce l'espletamento di un servizio pubblico conforme agli standard di efficacia, efficienza ed economicità stabiliti dal Comune e coerenti con le direttive dallo stesso impartiti.

Gli standard di servizio sono dettagliati nell'allegato 1 *bis* della D.G.C. n. 597/2006, che riporta, oltre alle finalità specifiche del singolo indicatore, anche le modalità di calcolo, il flusso di informazioni necessarie per la valutazione nonché la frequenza della verifica; infine per il "pronto intervento" tra il Comune e la Società è stato siglato un contratto specifico nel 2010 che riporta gli obblighi di servizio della Società riferiti all'oggetto in questione.

Il servizio di "pronto intervento" è configurabile come servizio pubblico essenziale ai sensi della legge n. 146/1990, poiché è collegato alle funzioni di protezione civile e pubblica incolumità ed è rivolto alla tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona.

A.S.Ter effettua un servizio per emergenze 24 ore su 24 in tutti i giorni dell'anno, feriali e festivi, tramite un servizio di reperibilità degli operatori per i casi di particolare urgenza che risultino compresi negli interventi di manutenzione ordinaria.

In presenza di eventi eccezionali la Società assicura, su richiesta del Comune, l'impiego di mezzi, attrezzature, mano d'opera per l'attività di emergenza.

1.6 EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE, TARIFFE APPLICATE



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

Stante la tipologia di servizio effettuato non è prevista l'applicazione di alcuna tariffa a carico dei cittadini.

SEZIONE 2 – DICHIARAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO *IN HOUSE*

2.1 INDIVIDUAZIONE DELLE NORME DI SETTORE REGOLANTI LA MATERIA E DEI TERMINI E DEGLI OBBLIGHI SOTTESI

Per l'affidamento del servizio in argomento non sono previste norme di settore che derogino alla disciplina generale.

2.2 DESCRIZIONE DELLE RAGIONI CHE HANNO INDOTTO IL COMUNE DI GENOVA ALLA SCELTA DEL TIPO DI AFFIDAMENTO

Si rimanda alle premesse di cui alle citate D.C.C. n. 99/1999, D.C.C. n. 99/1999, D.G.C. n. 153/2002, D.G.C. n. 309/2002, D.C.C. n. 107 /2002 e D.C.C. n. 139/2004.

Dal punto di vista della governance, la società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità ed immediatezza di regole decisionali, a fronte del più complesso equilibrio che si deve realizzare nell'ambito della società mista con socio operatore (dove il principale appaltatore, soggetto privato, condivide il governo della società mista con la parte pubblica, in un sempre delicato equilibrio tra esercizio del controllo e soggezione al controllo dell'appaltatore stesso), e dell'altrettanto complesso meccanismo di sola programmazione e controllo, da parte del soggetto pubblico, sull'affidatario individuato con gara (alternativa all'affidamento alla società in house ed alla società mista), a mezzo del contratto di servizio, con indubbi e difficoltà di verifica su attività specialistiche svolte totalmente da parte di terzi.

L'esperienza maturata negli anni di gestione del servizio da parte di una società totalmente pubblica permette di poter affermare come questo tipo di affidamento consenta di ottimizzare le sinergie tra Comune e Società erogatrice del servizio, in un quadro di flessibilità ed efficacia per il conseguimento dell'interesse pubblico.

2.3 ILLUSTRAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO NELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Sulla base della giurisprudenza comunitaria e del Consiglio di Stato i requisiti che devono caratterizzare la gestione *in house* dei servizi sono i seguenti:

- la proprietà interamente pubblica dell'affidatario: A.S.Ter è al 100% di proprietà del Comune di Genova; l'art. 6 dello Statuto stabilisce che la Società è a totale partecipazione pubblica, inibendone l'accesso al capitale privato;
- la prestazione da parte dell'affidatario della parte più rilevante della propria attività a vantaggio dell'ente affidante: la Società, secondo l'art. 4 dello Statuto, può svolgere attività a favore di terzi purché non abbia carattere prevalente;
- la sussistenza di un controllo sull'affidatario da parte dell'affidante analogo a quello che il medesimo esercita sui propri uffici: tale requisito è soddisfatto dallo Statuto con riferimento alle sotto indicate prescrizioni:
 - la nomina degli amministratori da parte del Sindaco (art. 19);



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

- la soggezione della Società ad attività di direzione e controllo del Comune (art. 27);
- la sottoposizione all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea dell'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione di determinati atti che abbiano una particolare rilevanza strategica (art. 25);
- disposizioni specifiche per l'esercizio del controllo analogo (art. 28);
- altri adempimenti strumentali all'esercizio del controllo analogo (art. 29).

Anche il contratto di servizio reca disposizioni per rafforzare il “controllo analogo” rinvenibili negli obblighi informativi della Società nei confronti dell'Amministrazione comunale.

SEZIONE 3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

3.1 DATA PREVISTA DI SCADENZA DELL’AFFIDAMENTO IN CORSO

La decorrenza e la durata del presente affidamento sono stabilite con Delibera di Giunta n. 1261 del 16/12/2004; il termine di validità dell'affidamento è il 31.12.2034.



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

DENOMINAZIONE SERVIZIO PUBBLICO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO: AMT S.P.A. (100% COMUNE DI GENOVA)

COMMITTENZA:

Direzione Mobilità – dr. Francesco Pellegrino

SOMMARIO

SEZIONE 1- TIPOLOGIA DEL SERVIZIO – MODALITÀ DI GESTIONE ATTUALE – LINEE GENERALI

1.1- TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO IN ESAME

1.1.2 - Soggetto affidatario del servizio

1.1.3 - Contratto di servizio

1.2 - DESCRIZIONE DEI PRINCIPI E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE NELL'AMBITO TERRITORIALE

1.3 - GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE E GLI STANDARD MINIMI DELLE PRESTAZIONI

1.4 - OBBLIGHI SPECIFICI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO OGGETTO DI ANALISI

1.5 - CORRISPETTIVO, EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE, TARIFFE APPLICATE

SEZIONE 2 – DICHIARAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO *IN HOUSE*

2. 1- INDIVIDUAZIONE DELLE NORME DI SETTORE REGOLANTI LA MATERIA E DEI TERMINI E DEGLI OBBLIGHI SOTTESI

2.2 - DESCRIZIONE DELLE RAGIONI CHE HANNO INDOTTO IL COMUNE DI GENOVA ALLA SCELTA DEL TIPO DI AFFIDAMENTO

2.3 - ILLUSTRAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO NELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

SEZIONE 3 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

3.1 - DATA PREVISTA DI SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO IN CORSO



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

SEZIONE 1 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO – MODALITA' DI GESTIONE – LINEE GENERALI

1.1 TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI IN ESAME

La presente relazione è elaborata relativamente alla gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) nel Comune di Genova.

Il TPL si configura come forma di servizio di interesse generale sulla base della stessa normativa che lo regola.

Secondo quanto previsto dall'art. 34, c. 20 del DL 179/2012, la presente relazione è finalizzata ad analizzare la forma di affidamento prescelta dal Comune di Genova per la gestione del servizio di TPL.

Nel seguito sono forniti i principali elementi descrittivi del servizio in trattazione.

L'azienda di trasporto genovese gestisce:

- 137 linee di autobus;
- 1 linea di metropolitana;
- 2 funicolari;
- 11 ascensori;
- 1 ferrovia a cremagliera;
- 1 ferrovia a scartamento ridotto;
- 4 zone servite da bus a chiamata;
- 22 servizi integrativi per le zone collinari;
- 1 servizio via mare (Navebus).

1.1.2 - Soggetto affidatario del servizio

Il soggetto affidatario del servizio è AMT S.P.A. con sede legale in Via Montaldo 2, Genova.

1.1.3 - Contratto di servizio

Il Contratto di Servizio è stato approvato con la Delibera di Giunta Comunale 01229/2005, e successivamente integrato dalla DGC 00299/2008.

1.2 DESCRIZIONE DEI PRINCIPI E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE NELL'AMBITO TERRITORIALE

Con riferimento all'anno 2012, la rete presenta una estensione effettiva di circa 900 Km; la azienda ha prodotto circa 28,1 milioni di vett-km, di cui circa 25,7 su gomma, e trasportato circa 143 milioni di passeggeri.

La linea metropolitana ha un'estensione di circa 7 km con 8 stazioni, impiega 18 vetture e nel 2012 ha trasportato circa 11 milioni di passeggeri.

L'offerta è strutturata in modo da garantire l'effettuazione del servizio in tutti i giorni dell'anno lungo le 24 ore; infatti anche dalle ore 01:00 alle ore 04:00 sono attivi due collegamenti speciali (linee N1 e N2) ad orario sulle quattro direttrici principali della rete.

Al 31.12.2012 il parco mezzi era composto da 739 veicoli, con un'età media di 11,7 anni. L'anzianità del parco comporta un peggioramento graduale del grado di efficienza, che si assesta ad un valore medio di 86,43%.

I ricavi da traffico a km offerto sono pari a circa 2,10 €, livello adeguato rispetto ai riferimenti di realtà urbane medie e grandi (2,00÷2,40 €).



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

Risulta invece assai elevato il valore del rapporto dei costi operativi (escluse partite finanziarie e straordinarie) a km erogato, e pari a circa 6,00 €/km, contro una media nazionale di circa 5,00 €/km. Tale valore è in parte determinato dalle difficili caratteristiche orografiche di Genova, che penalizzano la velocità commerciale e causano maggiori sollecitazioni ed usura dei mezzi.

1.3 GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE E GLI STANDARD MINIMI DELLE PRESTAZIONI

Il D.Lgs 422/1997 stabilisce all'art. 17 che *"le regioni, le province e i comuni, allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti, definiscono, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio di cui all'articolo 19, le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto, ai sensi della citata disposizione comunitaria, dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità"*.

Quanto sopra previsto trova applicazione all'art. 19 della Legge Regionale n. 33/2013 in cui, come già nella precedente Legge Regionale n. 31/1998, è stabilito in particolare che *"possono essere stabilite ulteriori agevolazioni o esenzioni tariffarie con particolare riguardo per cittadini disabili o appartenenti a fasce socialmente deboli; gli oneri per tali eventuali agevolazioni devono trovare copertura con la previsione di specifici corrispettivi nell'ambito del contratto di servizio"*.

A tal riguardo, il Contratto di Servizio in essere, all'art. 21, regola le modalità di riconoscimento delle quote compensative per la socialità per i mancati introiti tariffari derivanti dalle agevolazioni e dalle esenzioni tariffarie, stabilite dal Comune di Genova in osservanza dei principi di servizio pubblico assunti.

1.4 CORRISPETTIVO, EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE, TARIFFE APPLICATE

I criteri generali per la determinazione delle tariffe per il TPL sono stabiliti dalla normativa di settore, dall'art 19 comma 5) del D.Lgs. n 422/1997, così come recepito dall'art. 18 della Legge Regionale, 7 novembre 2013 n. 33.

In particolare è stabilito che *"il soggetto che esercisce il servizio di trasporto pubblico regionale e locale deve conseguire il rapporto di almeno il 35 per cento tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura. Il rapporto può variare in relazione ai servizi minimi e a particolari obblighi di servizio individuati nel contratto di servizio"*.

Gli attuali criteri di politica tariffaria per i servizi di trasporto pubblico eserciti da AMT SpA sono stati approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 00123/2010, *"Revisione dei criteri generali di determinazione delle tariffe applicate da AMT per i servizi di Trasporto Pubblico Locale nel bacino G urbano genovese"*.

Con le successive Delibere di Giunta Comunale n. 00082/2011, *"Revisione delle tariffe agevolate applicate da AMT SpA per i servizi di trasporto pubblico locale nel bacino G urbano genovese"*, e n. 00187/2011, *"Revisione delle tariffe agevolate applicate da AMT SpA per i servizi di trasporto pubblico locale nel bacino G urbano genovese"*, sono stati approvati alcuni correttivi alle tariffe per specifiche categorie di utenza.

Il sistema tariffario del servizio di trasporto pubblico locale ad oggi in vigore è stato revisionato con DCC n. 00018/2013, *"Revisione del sistema tariffario del servizio di tra-*



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

sporto pubblico locale gestito da AMT SpA”.

Per quanto riguarda le partite economiche tra Comune di Genova e AMT, il Contratto Di Servizio prevede tre distinte tipologie di voci relative a:

- gestione del servizio:
 - corrispettivo annuo, ex art. 18 c.d.s.;
 - contributo per la socialità, ex art. 21 c.d.s.;
 - contributo per le attività di manutenzione della linea metropolitana, ex art. 46 c.d.s.;
- servizi aggiuntivi regolati da allegati al contratto:
 - servizio scolastico, ex Allegato W;
 - servizio Navebus, ex Allegato Z;
- contributi straordinari oggetto di specifiche pattuizioni tra le parti:
 - contributo tariffario;
 - contributo CCNL.

Le condizioni economiche pattuite per il periodo di proroga di 12 mesi a decorrere dal 01.01.2012 prevedevano:

- il corrispettivo annuo;
- il contributo per la socialità;
- il contributo per le attività di manutenzione della linea metropolitana;
- il servizio scolastico;
- il servizio Navebus, limitatamente alle risorse messe a disposizione dalla Regione Liguria per 2012;
- il riconoscimento di un contributo straordinario a titolo di copertura del CCNL.

Le medesime voci sono state confermate in fase di proroga per il biennio 2013-2014, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007.

In particolare, il “contributo per la socialità” è riconosciuto quale quota compensativa per i mancati introiti tariffari derivanti dalle agevolazioni e dalle esenzioni tariffarie, stabilite dal Comune di Genova in osservanza dei principi di servizio pubblico assunti.

A partire dal 2011 la quota fissa stabilita nel Contratto di Servizio è stata integrata con un contributo suppletivo, a fronte della verifica degli effettivi minor ricavi da parte dell'azienda per l'applicazione delle agevolazioni per determinate categorie di utenza.

A riguardo, invece, del “contributo tariffario”, in origine il Contratto prevedeva il riconoscimento di un contributo variabile (detto “compensazione tariffaria”) a compensazione dei minor ricavi dovuti all'imposizione delle tariffe determinate dall'Ente (“tariffa commerciale”), a fronte di quelle proposte dall'azienda (“tariffa di equilibrio”) che, sulla base dei piani industriali presentati e nel rispetto dei limiti massimi indicati dalla normativa regionale in materia, avrebbe permesso il sostanziale raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'azienda.

A causa delle oggettive difficoltà incontrate per l'applicazione di quanto sopra, nel 2010 le parti hanno concordato sulla necessità di sostituire il sistema della compensazione tariffaria, adottando, invece, una tipologia di contribuzione annuale predeterminata, che consentisse un'adeguata pianificazione delle risorse sia dell'Ente sia dell'azienda, de-



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

nominato "contributo tariffario".

SEZIONE 2 – DICHIARAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO

2.1- INDIVIDUAZIONE DELLE NORME DI SETTORE REGOLANTI LA MATERIA E DEI TERMINI E DEGLI OBBLIGHI SOTTESI

Il TPL si configura come forma di servizio di interesse generale sulla base della stessa normativa che lo regola, in particolare:

- Regolamento Comunitario in materia di trasporti: art. 5 Regolamento CE n.1370/2007
- Norma nazionale di settore: D.Lgs. 422/1997 come modificato dal D.Lgs. 400/1999;
- Norma regionale di settore: Legge Regionale 33/2013.

2.2 - DESCRIZIONE DELLE RAGIONI CHE HANNO INDOTTO IL COMUNE DI GENOVA ALLA SCELTA DEL TIPO DI AFFIDAMENTO

La scelta della modalità di affidamento è stata finalizzata ad incrementare l'efficienza del servizio.

2.3 - ILLUSTRAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO NELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio è stato affidato con gara pubblica a doppio oggetto espletata nel periodo 2004-05. A seguito di tale procedura di gara, la partecipazione societaria di AMT SpA risultava così definita:

- 59% Comune di Genova;
- 41% gruppo TRANSDEV, attraverso le controllate TRANSDEV Italia e TRANSDEV Genova (successivamente gruppo RATP).

Ad oggi il vigente contratto è stato prorogato per il biennio 2013-2014 in virtù dell'art. 5, comma 5, del Regolamento europeo (CE) n. 1370/2007.

SEZIONE 3 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

3.1 - DATA PREVISTA DI SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO IN CORSO

Il Contratto di Servizio riporta all'art. 4 le condizioni relative alla durata dell'affidamento e alle modalità di proroga:

- il c.1 definisce la durata del contratto indicando come data di scadenza il 31.12.2011;
- il c.2 definisce le modalità per l'eventuale proroga, da esercitarsi su richiesta del Comune per un periodo pari a tre anni, spostando quindi la data di scadenza al 31.12.2014;
- il c.3, qualsiasi sia la data di scadenza del contratto per effetto dell'opzione o meno della proroga di cui al c.2, definisce le modalità di proroga tecnica, stabilendo che concluso il periodo di durata dell'affidamento il gestore sarà comunque obbligato, su formale richiesta del Comune, ad esercire il servizio per un periodo non superiore a dodici mesi alle stesse condizioni in essere l'ultimo anno di affidamento.

Avendo il socio privato esercitato il diritto di opzione di vendita delle azioni di AMT, il Comune di Genova non ha esercitato l'opzione di proroga prevista dal contratto di servizio all'art. 4 c. 2 e, pertanto, il Contratto di Servizio ha avuto effettiva scadenza il



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

31.12.2011.

Con DGC 00414/2011 la Civica Amministrazione ha tuttavia deciso di avvalersi dell'opzione prevista dall'art. 4, c. 3 del contratto di servizio, richiedendo pertanto ad AMT l'esercizio del servizio per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 01.01.2012.

Successivamente il Contratto, scaduto il 31.12.2012, è stato prorogato con DGC 00380/2012 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri per strada e ferrovia.

Quest'ultimo passaggio si è reso necessario in assenza della definizione del quadro economico e giuridico di riferimento, assenza che ha reso impossibile la pianificazione di una procedura concorsuale per il nuovo affidamento del servizio.

Il periodo di proroga è stato fissato in massimo due anni (2013 - 2014), massimo termine previsto dal Regolamento sopra richiamato.



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

DENOMINAZIONE SERVIZIO PUBBLICO: gestione di impianti sportivi di rilevanza economica

COMMITTENZA:

- Direzione Patrimonio e Demanio – Arch. R. Tedeschi;
- Municipi:
 - II Centro Ovest – Dott. M. Cavalli;
 - III Valbisagno – Dott. G. Ballestro;
 - IV Media Valbisagno – Dott.ssa F. Gollo;
 - V Valpolcevera - dott. G. Delponte;
 - VI Medio Ponente – Dott.ssa G. Gardella;
 - VII Ponente – Dott. A. Piacenza;
 - VII Medio Levante – Dott.ssa C. Cassottana;
 - IX Levante – Dott.ssa S. Barboni

SOMMARIO

SEZIONE 1- TIPOLOGIA DEL SERVIZIO – MODALITÀ DI GESTIONE ATTUALE – LINEE GENERALI

- 1.1- TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO IN ESAME
- 1.2 - DESCRIZIONE DEI PRINCIPI E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE NELL'AMBITO TERRITORIALE
- 1.4 - PRINCIPI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE DA OSSERVARE NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
- 1.5 - OBBLIGHI SPECIFICI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO OGGETTO DI ANALISI
- 1.6 - EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE, TARIFFE APPLICATE

SEZIONE 2 – AFFIDAMENTI IN ESSERE DI IMPIANTI SPORTIVI DI RILEVANZA ECONOMICA



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

SEZIONE 1- TIPOLOGIA DEL SERVIZIO – MODALITÀ DI GESTIONE ATTUALE – LINEE GENERALI

1.1 TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La gestione degli impianti sportivi è disciplinata dal Regolamento sugli impianti sportivi approvato con delibera di C.C. 71/29.07.2010, che si applica agli impianti sportivi del Comune di Genova non gestiti in economia.

Gli impianti sono intesi quali strutture destinate ad un pubblico servizio, in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello, associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

L'utilizzo degli impianti sportivi dovrà essere garantito a tutti i cittadini, da parte dei soggetti affidatari del servizio e concessionari degli impianti.

Sono utenti degli impianti sportivi comunali i singoli cittadini, le scuole, le Società Sportive, le Federazioni Sportive, gli Enti di promozione sportiva e tutte le Associazioni che perseguono finalità formative, ricreative, ludiche, nonché sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero.

Costituiscono oggetto della presente relazione gli affidamenti in essere degli impianti di rilevanza economica.

1.2 - DESCRIZIONE DEI PRINCIPI E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE NELL'AMBITO TERRITORIALE

Gli impianti sportivi del Comune di Genova sono classificati in:

- impianti sportivi senza rilevanza economica
- impianti sportivi aventi rilevanza economica

distinguendo per tali diverse tipologie modalità diverse di gestione.

Gli stessi impianti vengono poi distinti in:

- impianti sportivi di interesse cittadino, quelli che assolvono funzioni di interesse generale, riferibili ad un bacino di utenza che riguarda l'ambito territoriale dell'intero Comune, sia per l'ubicazione sia per le caratteristiche dell'impianto
- impianti sportivi di interesse municipale: quelli che, pur assolvendo funzioni di carattere anche generale, sono riferibili per ubicazione e caratteristiche dell'impianto, ad un bacino di utenza compreso nell'ambito territoriale dei Municipi su cui insistono gli impianti stessi.

Quest'ultima distinzione determina la struttura organizzativa del Comune competente, in particolare per gli impianti di interesse cittadino la Direzione Patrimonio e Demanio e per quelli di interesse municipale il Municipio su cui insiste l'impianto stesso; limitatamente alla stipula dei contratti per l'assegnazione degli impianti, tali procedure sono gestiti dalla succitata Direzione.

1.3 - PRINCIPI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE DA OSSERVARE NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune si pone l'obiettivo di affidare l'organizzazione e la concessione di un processo globale e unitario nei diversi aspetti al fine di promuovere e valorizzare lo sviluppo di attività sportive ed il soddisfacimento di interessi generali della collettività. Il Concessionario dovrà promuovere iniziative nell'ambito sportivo, con attenzione al circuito giovanile ed a quello delle Associazioni che operano nel settore.



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

Secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull' erogazione dei servizi pubblici", il servizio deve essere erogato in conformità ai seguenti principi: Eguaglianza, Imparzialità, Continuità, Partecipazione, Efficacia, Efficienza, Economicità.

1.4 - OBBLIGHI SPECIFICI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO OGGETTO DI ANALISI

Il Concessionario deve riservare l'uso dell'impianto a categorie di utenti meritevoli di particolare tutela, che si individuano nelle scuole di ogni ordine e grado per lo svolgimento dell'attività didattica, negli enti o associazioni sportive che perseguono finalità di pubblico interesse; alle società sportive.

Recano particolari prescrizioni al riguardo i contratti relativi ai seguenti impianti: lo Stadio di Albaro, la Piscina di Rivarolo, la Piscina di Sestri "Tea Benedetti" e lo Stadium 105, per cui si rimanda al successivo punto 1.5.

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento sugli impianti sportivi del Comune di Genova, la Giunta Comunale può deliberare la concessione temporanea gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico a Federazioni Sportive, Società Sportive regolarmente federate o aderenti a enti di promozione sportiva, circoli aziendali e altre associazioni e gruppi aventi finalità sociali. In tal caso, il concessionario si obbliga a mettere a disposizione l'impianto, fatto salvo il diritto al rimborso, a carico dell'utilizzatore temporaneo, delle spese relative ai consumi effettuati da quest'ultimo, determinati su base forfettaria da parte del Concessionario.

1.5 - EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE, TARIFFE APPLICATE

Il concessionario, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sugli impianti sportivi del Comune di Genova approvato con delibera di C.C. 71/29.07.2010, " *si obbliga a pagare un canone annuale, determinato con perizia di stima da parte dal competente Ufficio Tecnico del Comune, e quale risultante dagli esiti della gara di affidamento.*"

Con riferimento alla determinazione del canone di concessione lo stesso articolo precisa che " *Per gli impianti che sono utilizzati da scuole, alla perizia di stima [...] sarà applicato un abbattimento pari al 20%,*" rispetto del valore determinato con parametri di mercato. Ai sensi dell'art. 15 del citato Regolamento il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe all'uso adottate con deliberazione dalla Civica Amministrazione, che stabilisce che l'uso degli impianti sportivi può essere concesso, gratuitamente, ai seguenti utenti:

- scuole dell'obbligo e medie superiori in alternativa all'ora di educazione fisica che si svolgerebbe nella palestra scolastica (fascia antimeridiana). L'utilizzo pomeridiano degli spazi sportivi da parte delle scuole è autorizzato esclusivamente ed eccezionalmente qualora esso avvenga in ambito curriculare e comunque non oltre le ore 17.00. Nel caso in cui dette scuole intendano avvalersi di istruttori della Società sportiva, la concessione si intende onerosa ed a carico della Società che organizza il corso. Le scuole possono fruire gratuitamente dei campi tennis e dei campi da calcetto, in orario curriculare ed in ogni caso non oltre le ore 17.00;
- Direzione Regionale Ministero dell'Istruzione e CONI per Giochi Sportivi Studenteschi;



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

- Forze dell'Ordine, limitatamente ad esercitazioni previste dai rispettivi Comandi, da lunedì a venerdì fino alle ore 14.00 e comunque per quanto attiene le palestre, sono da intendersi in orario mattutino limitatamente all'orario osservato dalle palestre stesse;
- Disabili e accompagnatore per non vedenti e non deambulanti da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 24.00;
- Laboratori Educativi Territoriali (L.E.T.) – legge 285/97 promossi dalla Direzione Scuole Sport e Politiche Giovanili del Comune di Genova, confermati con delibera di G.C. n.431/2008 e successiva D.D. n. 52 del 22.7.2009.

Per gli impianti, oggetto di projet financing, sono previsti gli oneri e le tariffe indicati nel loro contratto. In particolare:

Stadio di Albaro:

- su richiesta del Comune gli impianti sportivi o parte di essi possono essere utilizzati per 20 giorni l'anno, con riconoscimento da parte del Comune delle spese vive di funzionamento;
- per l'uso dello Stadio le tariffe sono determinate dalla media delle tariffe praticate in impianti pubblici simili ubicati in città italiane aventi popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
- su dette tariffe il concessionario opera uno sconto del 30% per particolari fasce sociali, quali disabili ed anziani, e per istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado.

Piscina di Rivarolo:

il Concessionario dovrà soddisfare le esigenze connesse con i bisogni di categorie di cittadini svantaggiati, nel rispetto del piano economico-finanziario presentato dallo stesso nella proposta di project. Il concessionario sulle tariffe della libera balneazione opera uno sconto del 20% per particolari fasce sociali, quali disabili ed anziani e per istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, siti nella delegazione di Rivarolo. Le tariffe applicate corrispondono a quelle medie praticate in impianti simili ubicati in città aventi popolazione non superiore a 1 milione di abitanti.

Piscina di Sestri "Tea Benedetti":

- uso gratuito degli impianti sportivi per un numero di 5 giorni l'anno per manifestazioni promosse dal Municipio;
 - uso gratuito della palestra: per 1800 ore nell'anno dal lunedì al venerdì e 250 ore all'anno il sabato a favore delle scuole del Municipio; per 150 ore all'anno nel giorno del sabato a favore dei disabili;
 - uso gratuito della piscina nella fascia dalle ore 8.00 alle ore 13.00: 2 corsie pari a 1200 ore all'anno dal Lun/Ven. a favore delle scuole del Municipio; 1 corsia per 250 ore all'anno per 3 giorni alla settimana a favore dell'ANFFAS;
 - accesso gratuito, per 250 ore all'anno, per 2 giorni la settimana, da parte dei disabili alle attività sportive organizzate nell'impianto, che mette a disposizione strutture e personale;
- le tariffe da applicare sono determinate tenuto conto di quelle medie praticate in impianti simili ubicati nel Comune di Genova.

Stadium 105 (Fiumara):

il Concessionario concede per manifestazioni sportive, spettacolari, congressistiche, fieristiche, ecc... prodotte dal Comune o da terzi patrocinati dallo stesso, per 50 gg.



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

l'anno, in forma gratuita la grande sala, salvo il riconoscimento delle spese vive di funzionamento.

Il concessionario per tutte le manifestazioni che saranno prodotte garantisce in alternativa una delle seguenti ipotesi:

- gli organizzatori mettono gratuitamente a disposizione del Comune un numero minimo di 30 biglietti di ingresso per il primo settore;
- il Comune sulla scorta dei programmi degli spettacoli e/o manifestazioni presentato dalla concessionaria, può stabilire l'applicazione a favore di particolari categorie di cittadini e fasce sociali, sconti sui prezzi di ingresso, che non possono comportare per ogni spettacolo, diminuzioni di introiti superiori al prezzo di 30 biglietti di ingresso per il 1° settore. La diminuzione degli introiti complessivi non può essere superiore ad euro 77.468,53 (da aggiornare annualmente, a far data dalla stipula del contratto, secondo l'indice ISTAT).

Le tariffe applicate dall'impianto corrispondono a quelle medie praticate in impianti simili ubicati in città italiane con popolazione superiore ai 500.000 abitanti.

2.1- INDIVIDUAZIONE DELLE NORME DI SETTORE REGOLANTI LA MATERIA E DEI TERMINI E DEGLI OBBLIGHI SOTTESI

Regolamento sugli impianti sportivi del Comune di Genova approvato con delibera di C.C. 71/29.07.2010.

Tale Regolamento, nell'ambito delle norme transitorie, reca le seguenti disposizioni utilizzate per la rinegoziazione del contratto: "2. Per i contratti scaduti ma per i quali sia stata deliberata dal Comune una proroga prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8, comma 2 e 13, comma 2 [rispettivamente per gli impianti privi di rilevanza economica e per quelli aventi rilevanza economica, richiesta di prolungamento della durata del contratto per interventi di manutenzione straordinaria] a condizione che gli interventi di manutenzione siano stati effettuati previa autorizzazione dei competenti Uffici Comunali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. In tal caso, il contratto potrà essere prolungato per il periodo necessario al completo ammortamento dei costi sostenuti, con riferimento alla data di fine lavori e per la parte economica sostenuta dal concessionario al netto di eventuali contributi pubblici. In tal caso la rinegoziazione comporterà l'allineamento dei contenuti contrattuali alle disposizioni del presente regolamento. [...] 4. Quanto previsto al precedente comma 2 del presente articolo si applica anche ai contratti non ancora scaduti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, alle ulteriori condizioni che il concessionario sia in regola con il pagamento del canone di concessione, quest'ultima [la concessione] non abbia già avuto una durata complessiva, dall'ultimo rinnovo, superiore a 20 anni e che gli interventi siano stati già effettuati ovvero che il concessionario presenti entro il 31.12.2010, un piano dettagliato degli interventi la cui realizzazione, ai fini del beneficio di cui al presente comma, dovrà essere autorizzata espressamente dai competenti Uffici Comunali".

Per quanto riguarda gli affidamenti in essere, talune assegnazioni sono state effettuate (con contratti in corso di validità) in forza dell'ex-regolamento degli impianti sportivi di cui alla deliberazione C.C. n. 342/90, che prevedeva la possibilità di concedere in uso gli



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

impianti sportivi alle Società riconosciute tali dal CONI, le cui finalità e capacità siano ritenute idonee dalla Civica Amministrazione.



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

SEZIONE 2 –AFFIDAMENTI IN ESSERE DI IMPIANTI SPORTIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

IMPIANTI AFFIDATI	GESTORE	MODALITÀ DI GESTIONE	SCADENZA AFF.TO	MODALITÀ AFF.TO
Impianto Polisportivo Viale Aspromonte e C.so Mentana, 27	Andrea Doria	Servizio in concessione	31.12.2021	Rinegoziazione art. 29 Reg. C.C. 71/2010
Campo Hockey G. Araldi	Fed. Italiana Hockey	Servizio in concessione	31.08.2031	Procedura aperta Reg. C.C. 71/2010
Felice Ceravolo - campo a 11 in erba sintetica via B. Bianco, 2	Consorzio Gestione Campo Lagaccio	Servizio in concessione	31.12.2022	Procedura negoziata C.C. 342/1990
Campo sportivo M. Morgavi Salita G.B. Millelire campo a 11 e a 5	U.S. Sampierdarenese 1946	Servizio in concessione	31/08/2014	Procedura negoziata C.C. 342/1990
Impianto Polisportivo Crocera Via T. Grossi	Crocera Stadium	Servizio in concessione	30/06/2014	Procedura negoziata C.C. 342/1990
Campo Via Lugo campo a 5/7	Consorzio Via Lugo	Servizio in concessione	31/12/2013	Procedura negoziata C.C. 342/1990
Impianto sportivo Via Caduti senza - croce campo a 5/7	A.S.D. G.S. Granarolo	Servizio in concessione	31/10/2022	Rinegoziazione art. 29 Reg. C.C. n. 71/2010
105 Stadium (Fiumara)	General Production	Projet financing	22/10/2033	-----
Area verde Via Fratelli Cervi campo a 5/7	A.R.S. Città Giardino	Servizio in concessione	30/09/2022	Rinegoziazione art. 29 Reg. C.C. n. 71/2010
Piscina San Fruttoso - Via G.B. d'Albertis, 7	S.S.D. a r.l. Idea Sport	Servizio in concessione	31/08/2024	Rinegoziazione art. 29 Reg. C.C. n. 71/2010
Palestra Via Cagliari, 1	P.G.S. Auxilium A.S.D.	Servizio in concessione	31/08/2024	Rinegoziazione art. 29 Reg. C.C. n. 71/2010
Impianto polisportivo Corso Montegrappa 130 C	Ass.ne Bocciofila Genovese	Servizio in concessione	31/12/2021	Rinegoziazione art. 29 Reg. C.C. n. 71/2010



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

Impianto sportivo Cà Nova - campo a 7	Società Polisportiva Alta Valbisagno	Servizio in concessione	31/12/2013	Procedura negoziata C.C. 342/1990
Campo sportivo Via San Pantaleo - Mura San Bernardino - campo a 5/7	A.S.D. San Bernardino	Servizio in concessione	31/12/2022	Rinegoziazione art. 29 Reg. C.C. n. 71/2010
Centro Polisportivo Ca' de Rissi - campo a 11 - 9 -5	A.S. A.C. Molassana Boero Calcio 1918	Servizio in concessione	31/12/2013	Procedura negoziata C.C. 342/1990
Complesso Sportivo Via Rocche di Bavari - S. Eusebio campo a 11 - 5	Centro sportivo polivalente S. Eusebio	Servizio in concessione	31/07/2024	Procedura negoziata C.C. 342/1990
Complesso Sportivo Gavette campo a 5/7	Centro sportivo Gavette	Servizio in concessione	31/08/2020	Rinegoziazione art. 29 Reg. C.C. n. 71/2010
Impianto Polisportivo Via Mogadiscio	U.S. D. Angelo Baiardo	Servizio in concessione	31/12/2013	Procedura negoziata C.C. 342/1990
Impianto polisportivo Via Romairone - 1 campo a 5	A.S.D. San Biagio	Servizio in concessione	31/12/2021	Rinegoziazione art. 29 Reg. C.C. n. 71/2010
Campo Sportivo Grondona campo a 11	A.S.D. Pro-Pontedecimo Calcio	Servizio in concessione	24/06/2022	Procedura negoziata Reg. C.C. n. 71/2010
Piscina Pontedecimo	A.S.D. La Fratellanza Nuoto	Servizio in concessione	31/12/2013	Procedura negoziata C.C. 342/1990
Campo Comunale Dario De Martini - Begato 1 campo a 11	G.S. Culmv Polis	Servizio in concessione	22/09/2014	Procedura negoziata C.C. 342/1990
Piscina Rivarolo	Elisa S.S. Dilettantistica r.l.	Projet financing	05/02/2042	-----
Complesso Sportivo Begato 9 campo a 11 - 5/7	U.S. Bolzanetese Virtus	Servizio in concessione	31/12/2013	Procedura negoziata C.C. 342/1990
Piscina Tea Benedetti Via Borzoli	Sestri Ponente Project S.r.l.	Projet financing	Durata ventennale dalla data del verbale di consegna delle opere (ancora in corso)	-----
Campo calcio Borzoli - Via Borzoli, 59 campo a 11	F.S. Sestrese 1919	Servizio in concessione	31/12/2021	Rinegoziazione art. 29 Reg. C.C. n. 71/2010
Campo calcio ex Corderia- Via Borzoli campo a 5/7	F.S. Sestrese 1919	Servizio in concessione	31/12/2019	Rinegoziazione art. 29 Reg. C.C. n. 71/2010
Campo sportivo via dell'Acciaio 73- campo a 7	A.S.D. Via dell'acciaio Football Club	Servizio in concessione	31/12/2013	Procedura negoziata C.C. 342/1990



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

Campo calcio Ferrando C.so Perrone 111-campo a 11	S.S. Corniglianese Zagara 1919	Servizio in concessione	31/12/2013	Procedura negoziata C.C. 342/1990
Campo calcio V.le Villa Gavotti - campo a 7	ASD Virtus Sestri Polisportiva	Servizio in concessione	31/11/2014	Procedura negoziata C.C. 342/1990
Piscina p.zza Villa Giusti	Società N. Mameli 1904	Servizio in concessione	31/12/2013	Procedura negoziata C.C. 342/1990
Campo calcio tennis Via Ungaretti - rio S.Michele	Unione calcio Pegliese e Tennis Club S. Pietro	Servizio in concessione	31/12/2013	Procedura negoziata C.C. 342/1990
Struttura Sportiva C.so Marconi- p.zzale King - campo a 5	US Polis Genova 1993	Servizio in concessione	31/12/2021	Rinegoziazione art. 29 Reg. C.C. n. 71/2010
Campi tennis Valletta Cambiaso	Federazione Italiana Tennis - Com.to Reg.Ligure	Servizio in concessione	30/06/2037	Procedura negoziata C.C. 342/1990
Stadio di Nuoto Albaro - p.zza Henry Dunant, 22-	Stadio del nuoto Albaro SpA	Project financing	28/02/2021	-----
Villa Gambaro - campo a 7	Albaro Athletic club	Servizio in concessione	28/02/2021	Procedura negoziata C.C. 342/1990
Campo Sportivo G. Vallebona - Piani del Ferretto- campo a 11	SCIS Genova EST	Servizio in concessione	31/12/2013	Procedura negoziata C.C. 342/1990
Impianto Monsignor Sanguineti- Via dei Ciclamini- campo a 11	ASD Athletic club Genova	Servizio in concessione	31/12/2013	Procedura negoziata C.C. 342/1990
Impianto sportivo Via Tanini campo a 7	S.S.S. Rocco di Vernazza - Meeting Club	Servizio in concessione	31/12/2013	Procedura negoziata C.C. 342/1990



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

DENOMINAZIONE SERVIZIO PUBBLICO: Illuminazione votiva

CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO: DENI S.R.L. Distribuzione Elettriche Nord Italia

COMMITTENZA: U.P. Decentramento Funzioni Cimiteriali - dr.ssa Cinzia Vigneri

SOMMARIO

SEZIONE 1- TIPOLOGIA DEL SERVIZIO – MODALITÀ DI GESTIONE ATTUALE – LINEE GENERALI

- 1.1- TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO IN ESAME
 - 1.1.2 - Soggetto affidatario del servizio
 - 1.1.3 - Contratti di servizio
- 1.2 - DESCRIZIONE DEI PRINCIPI E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE NELL'AMBITO TERRITORIALE
- 1.3 - CORRISPETTIVO
- 1.4 - PRINCIPI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE DA OSSERVARE NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
- 1.5 - OBBLIGHI SPECIFICI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO OGGETTO DI ANALISI
- 1.6 - EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE, TARIFFE APPLICATE

SEZIONE 2 – DICHIARAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO *IN HOUSE*

- 2.1- INDIVIDUAZIONE DELLE NORME DI SETTORE REGOLANTI LA MATERIA E DEI TERMINI E DEGLI OBBLIGHI SOTTESI
- 2.2 - DESCRIZIONE DELLE RAGIONI CHE HANNO INDOTTO IL COMUNE DI GENOVA ALLA SCELTA DEL TIPO DI AFFIDAMENTO
- 2.3 - ILLUSTRAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO NELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

SEZIONE 3 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

- 3.1 - DATA PREVISTA DI SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO IN CORSO



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

SEZIONE 1 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO – MODALITÀ DI GESTIONE ATTUALE – LINEE GENERALI

1.1 TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO IN ESAME

Il servizio ha per oggetto l'illuminazione elettrica votiva nei cimiteri cittadini di I e II categoria nonché la realizzazione dei relativi impianti e viene attualmente gestito da un unico concessionario in virtù di tre distinti contratti.

1.1.2 Soggetto affidatario del servizio - DENI s.r.l. Distribuzione Elettriche Nord Italia con sede in Via Lungo Bisagno Istria, 23 X r. – Genova.

1.1.3 Contratti di servizio

Il servizio è svolto sulla base dei seguenti contratti:

- 1) contratto rep. 57411 del 18.05.1987: concessione della realizzazione dell'impianto illuminazione elettrica votiva presso alcuni cimiteri cittadini (loculi dei cimiteri di I categoria), nonché della gestione del relativo servizio;
- 2) contratto rep. 60139 del 22.10.1993 concessione relativa all'estensione del servizio di illuminazione elettrica votiva a tombe ad inumazione, fosse trentennali, cappelle, gallerie monumentali nei civici cimiteri di I categoria;
- 3) contratto rep. 61916 del 25.07.1997 per la concessione relativa alla realizzazione degli impianti di illuminazione elettrica votiva nei loculi, ossari, tombe ad inumazione, fosse trentennali, gallerie e cappelle monumentali e non, nei cimiteri di II categoria nonché alla gestione del relativo servizio.

1.2 DESCRIZIONE DEI PRINCIPI E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE NELL'AMBITO TERRITORIALE

Non si tratta di servizio pubblico obbligatorio. Il concessionario è tenuto ad erogare il servizio a chi ne faccia richiesta senza discriminazioni. Il servizio viene erogato nei cimiteri del Comune di Genova che sono classificati di prima e seconda categoria. Sono di prima categoria: il cimitero Monumentale di Staglieno, Angeli (Sampierdarena), Biacca (Bolzaneto), Castagna (Sampierdarena), Cesino (Pontedecimo), Coronata (Cornigliano), Leira (Voltri), Molassana Nuovo (Molassana), Nervi n.3 (Nervi), Palmaro (Prà), Pini Storti (Sestri), S. Ilario (Nervi), S. Martino (Pegli), S. Siro di Struppa (Struppa), Torbella (Rivarolo). I seguenti cimiteri sono classificati di seconda categoria: Apparizione (Centro), Bavari (Struppa), Borzoli (Sestri), Crevari (Voltri) Fegino (Rivarolo), Fiorino (Voltri), Montesignano (Molassana), Nervi n.2 (Nervi), Pino Soprano (Molassana), S. Biagio (Pontedecimo), S. Carlo (Pegli), S. Cosimo (Struppa), S. Desiderio (Centro), S. Giovanni Battista Nuovo (Sestri); nel secondo tipo figurano anche sei cimiteri cosiddetti "radiati" dal servizio in campo comune e nelle fosse trentennali, dove sono ammesse, nelle tombe private, tumulazioni di diritto, capienza permettendo, tumulazioni supplementari a pagamento, con divieto di lavori di ampliamento, escludendo, in ogni caso, nuove concessioni di ogni tipo.



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

1.3 CORRISPETTIVO

Non è previsto corrispettivo; il concessionario introita le tariffe per il servizio pagate dai cittadini e ne versa una quota percentuale al Comune, come meglio descritto al successivo punto 1.6.

1.4 PRINCIPI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE DA OSSERVARE NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario è tenuto ad erogare il servizio a chi ne faccia richiesta senza discriminazioni e secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" sulla base dei seguenti principi: eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia, efficienza, economicità.

1.5 OBBLIGHI SPECIFICI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO OGGETTO DI ANALISI

Il concessionario è tenuto ad erogare il servizio a chi ne faccia richiesta senza discriminazioni; il servizio si articola nelle seguenti attività:

- fornire allaccio ed energia elettrica;
- effettuare la manutenzione degli impianti;
- curare che gli impianti funzionino ininterrottamente;
- provvedere alla sostituzione delle lampadine non funzionanti o mancanti;
- provvedere allo spostamento di cavi o condutture in caso di lavori disposti dal Comune;
- dare informazioni all'utenza mediante avvisi posti nei cimiteri.

1.6 EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE, TARIFFE APPLICATE

Per la fruizione del servizio i canoni a carico degli utenti, approvati con Deliberazione G.C. n. 303/2011, sono i seguenti:

- contributi di allacciamento:
 - loculi ed ossari: Euro 14,82 + I.V.A.;
 - tombe: Euro 18,52+ I.V.A.;
 - cappelle e cripte cimiteri di I categoria: Euro 432,86 + I.V.A.;
 - cappelle e cripte cimiteri di II categoria: Euro 202,31 + I.V.A.;
- abbonamento annuo: Euro 14,82 + I.V.A.

Il concessionario corrisponde al Comune una percentuale sui canoni percepiti secondo le seguenti percentuali come definite con Deliberazione C.C. n. 62/2003:

- 1) 15% - contratto rep. 57411 del 18.05.1987;
- 2) 15% - contratto rep. 60139 del 22.10.1993;
- 3) 3,4% - contratto rep. 61916 del 25.07.1997.

SEZIONE 2 – DICHIARAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO

2.1 INDIVIDUAZIONE DELLE NORME DI SETTORE REGOLANTI LA MATERIA E DEI TERMINI E DEGLI OBBLIGHI SOTTESI

Non sono in vigore specifiche norme in materia di illuminazione elettrica votiva.



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

2.2 DESCRIZIONE DELLE RAGIONI CHE HANNO INDOTTO IL COMUNE DI GENOVA ALLA SCELTA DEL TIPO DI AFFIDAMENTO

Relativamente al 1° contratto (rep. 57411 del 18.05.1987) la Civica Amministrazione, con Deliberazione C.C. n. 139/1984, ha ritenuto, anche sulla base di esperienze analoghe maturate in altri comuni, di offrire il servizio richiesto dalla cittadinanza senza gravare il bilancio comunale con spese di realizzazione e manutenzione.

Per quanto riguarda il 2° contratto (rep. 60139 del 22.10.1993) con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 624/1993 è stata disposta l'estensione del servizio al soggetto già concessionario del 1° contratto in considerazione dei buoni risultati ottenuti con il primo affidamento e delle ragioni di uniformità nella conduzione del servizio inteso nel suo complesso; inoltre il ricorso ad una gara avrebbe comportato inevitabili complicazioni nell'individuazione di responsabilità gestionali per concessionari diversi operanti contemporaneamente nell'ambito dello stesso cimitero ed in impianti promiscui.

Per il 3° contratto (rep. 61916 del 25.07.1997) con Deliberazione C.C. n. 130/1996 la Civica Amministrazione, a seguito di numerose istanze pervenute dai cittadini, ha ritenuto di procedere alla concessione dei lavori di realizzazione ed alla gestione del servizio anche nei cimiteri di II categoria, rilevando la sussistenza delle stesse motivazioni già enunciate per il primo contratto.

2.3 ILLUSTRAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO NELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

La Civica Amministrazione ha proceduto agli affidamenti dei lavori e dei servizi sopra descritti rispettivamente per il primo contratto tramite gara ufficiosa a trattativa privata, per il secondo contratto tramite estensione del servizio mediante affidamento diretto al soggetto già concessionario, per il terzo contratto gara a licitazione privata.

SEZIONE 3 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

3.1 DATA PREVISTA DI SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO IN CORSO : 01/09/2022, per i tre contratti, a seguito di quanto stabilito con Deliberazione C.C. n. 62/2003 che ha prolungato la durata dei primi due contratti equiparandone la scadenza al terzo contratto.



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

DENOMINAZIONE SERVIZIO PUBBLICO: Gestione degli impianti balneari comunali e di spiagge libere municipali

CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO: BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

COMMITTENZA:

Direzione Patrimonio e Demanio - Settore amministrativo e demanio: Dott.ssa Simona Lottici

SOMMARIO

SEZIONE 1- TIPOLOGIA DEL SERVIZIO – MODALITÀ DI GESTIONE ATTUALE – LINEE GENERALI

- 1.1- TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO IN ESAME
 - 1.1.2 - Soggetto affidatario del servizio
 - 1.1.3 - Contratto di servizio
- 1.2 - DESCRIZIONE DEI PRINCIPI E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE NELL'AMBITO TERRITORIALE
- 1.3 - CORRISPETTIVO
- 1.4 - PRINCIPI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE DA OSSERVARE NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
- 1.5 - OBBLIGHI SPECIFICI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO OGGETTO DI ANALISI
- 1.6 - EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE, TARIFFE APPLICATE

SEZIONE 2 – DICHIARAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO *IN HOUSE*

- 2. 1- INDIVIDUAZIONE DELLE NORME DI SETTORE REGOLANTI LA MATERIA, DEI TERMINI E DEGLI OBBLIGHI SOTTESI
- 2.2 - DESCRIZIONE DELLE RAGIONI CHE HANNO INDOTTO IL COMUNE DI GENOVA ALLA SCELTA DEL TIPO DI AFFIDAMENTO
- 2.3 - ILLUSTRAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO NELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

SEZIONE 3 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

- 3.1 - DATA PREVISTA DI SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO IN CORSO



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

SEZIONE 1 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO – MODALITÀ DI GESTIONE ATTUALE – LINEE GENERALI

1.1 TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO IN ESAME

La Società “Bagni Marina Genovese Srl”, società partecipata al 100% dal Comune di Genova, costituita nel 2001, è titolare delle concessioni demaniali marittime dei seguenti stabilimenti, in passato gestiti direttamente dal Comune di Genova:

- S Nazaro in Corso Italia
- Scogliera a Nervi
- Janua a Vesima

Inoltre cura la gestione, sotto il profilo della manutenzione e della messa a disposizione di strutture gratuite (spogliatoi, docce e servizi igienici) di 7 spiagge libere (anch'esse già in concessione al Comune di Genova) e precisamente Vesima, Voltri-S Ambrogio, Pegli-Largo Calasetta, Multedo, Punta Vagno, Via Forte di S Giuliano, Priaruggia e Quinto, con l'obiettivo di rendere più godibile il mare di Genova tutto l'anno, sia ai residenti che ai turisti.

Nell'ambito degli stabilimenti balneari sono garantiti i seguenti servizi :

- sorveglianza e assistenza alla balneazione
- pulizia dei locali e della spiaggia
- mantenimento in efficienza delle attrezzature di salvataggio e di pronto soccorso
- docce calde e fredde
- piscina (presente a Scogliera e San Nazaro)
- bar-ristorante
- tennis da tavolo
- deposito valori
- noleggio canoe
- noleggio pedalò(San Nazaro)
- ingresso e spogliatoio comune gratuito dal 1 giugno al 15 settembre ai portatori di disabilità al 100%
- elioterapia nei mesi invernali .

Nelle 7 spiagge libere, già municipali, nei mesi di luglio e agosto fornisce ai bagnanti a titolo gratuito Spogliatoi, servizi igienici, docce.

1.1.2 Soggetto affidatario del servizio

Il servizio è affidato alla Bagni Marina Genovese Srl con sede legale in Genova via D'Annunzio 27, che è società in house.

1.1.3 Contratto di servizio

Il Contratto di Servizio, approvato con D.C.C. n°55 del 15/05/2001, all'articolo n. 3, quale oggetto del servizio, prevede la gestione degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate esistenti nel Territorio di Genova, comprese tutte le attività strumentali e collaterali.



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

Ai sensi dell'art. 10 i servizi oggetto del contratto sono da considerarsi ad ogni effetto pubblici servizi.

1.2 DESCRIZIONE DEI PRINCIPI E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE NELL'AMBITO TERRITORIALE

La Società "Bagni Marina Genovese", gestisce i 3 impianti balneari e le 7 spiagge libere già municipali

La Società ha caratterizzato sempre di più i propri impianti come "contenitori" per il tempo libero all'aria aperta e al sole, rivolti agli adulti, ai giovani e in particolare ai bambini, che con i Laboratori Educativi Territoriali vi trovano spazi di divertimento, svago e riposo, luoghi da vivere in comunità.

Gli stabilimenti balneari sono aperti al pubblico per attività di elioterapia nei mesi invernali. Gli stabilimenti sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici inoltre è presente un'offerta di parcheggio libero su strada, e a pagamento nel periodo estivo, con possibilità di abbonamento a tariffa ridotta (Genova Parcheggio) e tramite il servizio di Car sharing.

E' presente il servizio bar e ristorante, oltre alla piscina, l'area giochi.

Nelle spiagge libere municipali nei mesi di luglio e agosto, la società fornisce ai bagnanti a titolo gratuito spogliatoi, servizi igienici, docce.

1.2 CORRISPETTIVO

In relazione all'erogazione libera e gratuita a tutta la cittadinanza dei servizi igienici, docce e spogliatoi installati presso le spiagge libere, per il periodo 01 luglio-31 agosto 2013, ai sensi dell'art. 18 comma f) del sunnominato contratto di servizio, viene annualmente erogato un corrispettivo da parte del Comune di Genova.

Il servizio di gestione degli stabilimenti balneari è remunerato dagli ingressi la cui tariffazione è in capo al Comune di Genova.

1.4 PRINCIPI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE DA OSSERVARE NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

I servizi sono erogati secondo principi di eguaglianza, imparzialità, semplificazione, continuità, efficienza, efficacia e partecipazione. I servizi erogati dalla società sono per la loro stessa natura rivolti all'intera cittadinanza e quindi, *ex se*, universalmente fruibili.

Il gestore è tenuto a mantenere un rapporto con l'utenza conforme a principi di trasparenza e correttezza e partecipazione, tenendo in debito conto, per quanto riguarda la propria attività, le segnalazioni ed i reclami ricevuti, nonché fornendo le informazioni richieste. A tal fine mette a disposizione anche sul proprio sito strumenti atti a facilitare tale rapporto.

1.5 OBBLIGHI SPECIFICI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO OGGETTO DI ANALISI

In generale la Società garantisce l'espletamento di un servizio pubblico conforme agli standard di efficacia, efficienza ed economicità stabiliti dal Comune e coerenti con le direttive dallo stesso impartiti.

1.6 EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE, TARIFFE APPLICATE

Il contratto di servizio, che disciplina i rapporti tra la Bagni Marina Genovese e la Civica Amministrazione, approvato con la già citata deliberazione n. 55/2001 ed in particolare



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

all'art. 18 comma 1 lettera d), prevede l'obbligo da parte del Comune nei confronti della Società di approvare le tariffe relative alle singole prestazioni per la stagione balneare estiva ed invernale praticate dalla Società presso gli stabilimenti balneari. Inoltre ai sensi dell'art 18 comma 1 lettera e) del contratto di servizio citato sono concesse presso gli stabilimenti balneari, agevolazioni e gratuità a favore delle iniziative proposte dalla Direzione Politiche Sociali.

SEZIONE 2 – DICHIARAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO *IN HOUSE*

2.1 INDIVIDUAZIONE DELLE NORME DI SETTORE REGOLANTI LA MATERIA E DEI TERMINI E DEGLI OBBLIGHI SOTTESI

Per l'affidamento del servizio in argomento non sono previste norme di settore che derogino alla disciplina generale.

2.2 DESCRIZIONE DELLE RAGIONI CHE HANNO INDOTTO IL COMUNE DI GENOVA ALLA SCELTA DEL TIPO DI AFFIDAMENTO

Si rimanda alla deliberazione C.C. n. 55 del 15/05/2001, con cui il Consiglio Comunale ha deliberato la "Costituzione di s.r.l. per la gestione del servizio bagni marini e spiagge attrezzate".

Dal punto di vista della governance, la società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità ed immediatezza di regole decisionali, a fronte del più complesso equilibrio che si deve realizzare nell'ambito della società mista con socio operatore (dove il principale appaltatore, soggetto privato, condivide il governo della società mista con la parte pubblica, in un sempre delicato equilibrio tra esercizio del controllo e soggezione al controllo dell'appaltatore stesso), e dell'altrettanto complesso meccanismo di sola programmazione e controllo, da parte del soggetto pubblico, sull'affidatario individuato con gara (alternativa all'affidamento alla società *in house* ed alla società mista), a mezzo del contratto di servizio, con indubbi e difficoltà di verifica su attività specialistiche svolte totalmente da parte di terzi.

L'esperienza maturata negli anni di gestione del servizio da parte di una società totalmente pubblica permette di poter affermare come questo tipo di affidamento consenta di ottimizzare le sinergie tra Comune e Società erogatrice del servizio, in un quadro di flessibilità ed efficacia per il conseguimento dell'interesse pubblico.

2.3 ILLUSTRAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO NELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Sulla base della giurisprudenza comunitaria e del Consiglio di Stato i requisiti che devono caratterizzare la gestione *in house* dei servizi sono i seguenti:

- la proprietà interamente pubblica dell'affidatario: la società è totalmente partecipata dal Comune di Genova;
- la prestazione da parte dell'affidatario della parte più rilevante della propria attività a vantaggio dell'ente affidante: secondo quanto stabilito nelle premesse del contratto di Servizio, alla società è stata affidata "la gestione del servizio pubblico re-



Comune di Genova

Relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici ai sensi art. 34 DL 179/2012

Direzione Partecipate

lativo alla gestione degli stabilimenti balneari comunali ed il servizio di spiagge libere attrezzate” nel territorio cittadino;

- la sussistenza di un controllo sull'affidatario da parte dell'affidante “analogo” a quello che il medesimo esercita sui propri uffici: tale requisito si sostanzia nella riconduzione delle decisioni più importanti in capo all'ente affidante ed è soddisfatto nello Statuto attraverso le sotto indicate previsioni:
 - la soggezione della Società ad attività di direzione e controllo del Comune di Genova (art. 32);
 - la sottoposizione all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea di determinati atti che abbiano una particolare rilevanza strategica (art. 12);
 - disposizioni specifiche per l'esercizio del controllo, tra cui la facoltà di richiedere relazioni semestrali (art. 32).

Anche il contratto di servizio reca disposizioni per rafforzare il “controllo analogo” rinvenibili negli obblighi informativi della Società nei confronti dell'Amministrazione comunale:

- L'art. 12 impegna la società, dietro richiesta del Comune ad aumentare ed estendere i servizi indicati nel contratto od ad avviarne altri connessi o affini del settore con le modalità che verranno stabilite.
- L'art. 13 prevede la possibilità che siano definite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare il servizio.
- L'art. 14, titolato “controllo dei servizi”, prevede che il Comune di Genova eserciti le funzioni di controllo atte a monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati nonché a verificare l'economicità della gestione. Al fine di realizzare un efficace monitoraggio sulle performance relative, Bagni Marina Genovese s.r.l. garantisce i flussi informativi attraverso i quali verranno forniti elementi per il perseguimento degli obiettivi prefissati. La società sarà invitata a partecipare alle missioni di controllo fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli.
- L'art 17 impegna la società a eseguire ulteriori servizi che dovranno risultare accessori e complementari o comunque connessi o sinergici all'oggetto del contratto. Attribuisce al Comune l'esercizio del controllo ispettivo attivando indagini conoscitive finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio;
- L'art 20 attribuisce al Sindaco la possibilità di attivare i controlli ritenuti più opportuni per la verifica del servizio, avvalendosi di collaboratori interni ed esterni al Comune.
- L'art 21 prevede che le parti si impegnano a compiere gli adempimenti ed assumere senza indugio gli atti di propria rispettiva pertinenza ai fini della tempestiva e corretta esecuzione del contratto.

SEZIONE 3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

3.1 DATA PREVISTA DI SCADENZA DELL’AFFIDAMENTO IN CORSO

Il Contratto di Servizio scadrà il 31.12.2015.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2013-DL-477 DEL 18/12/2013 AD OGGETTO:
RICOGNIZIONE DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.L. 179/2012,
CONVERTITO IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 221**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

18/12/2013

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Lidia Bocca



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2013-DL-477 DEL 18/12/2013 AD OGGETTO:
RICOGNIZIONE DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.L. 179/2012,
CONVERTITO IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 221**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

18/12/2013

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Simona Lottici



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2013-DL-477 DEL 18/12/2013 AD OGGETTO:
RICOGNIZIONE DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.L. 179/2012,
CONVERTITO IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 221**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

18/12/2013

Il Dirigente Responsabile
Dott. Stefano Pinasco



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2013-DL-477 DEL 18/12/2013 AD OGGETTO:
RICOGNIZIONE DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.L. 179/2012,
CONVERTITO IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 221**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

18/12/2013

Il Dirigente Responsabile
Dott. Francesco Pellegrino



COMUNE DI GENOVA

E' parte integrante della proposta di Deliberazione n. 477/ cod. uff. 172.0.0.

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.L. 179/2012, CONVERTITO IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 221

PARERE TECNICO (Art. 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere tecnico favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Data, 19/12//2013

IL DIRETTORE
Dott.ssa Cinzia Vigneri



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2013-DL-477 DEL 18/12/2013 AD OGGETTO:
RICOGNIZIONE DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.L. 179/2012,
CONVERTITO IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 221**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

19/12/2013

Il Dirigente Responsabile
Dott. Mario Carli



COMUNE DI GENOVA

E' parte integrante della proposta di Deliberazione n. 477/ cod. uff. 172.0.0.

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.L. 179/2012, CONVERTITO IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 221

<p align="center">PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (ordinanza n. 368 del 2.12.2013)</p>
--

<p>Si esprime parere di legittimità in ordine al presente provvedimento.</p>
--

Data, 19/12//2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pietro Paolo Mileti



COMUNE DI GENOVA

Delibera Di Giunta – DGC-2013-345 del 19/12/2013

RICOGNIZIONE DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.L. 179/2012, CONVERTITO IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 221

In pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 03/01/2014 al 18/01/2014 ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione inviata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 14/01/2014

Genova, 22 gennaio 2014

Il Segretario Generale
Dr. Pietro Paolo Mileti



COMUNE DI GENOVA

Delibera Di Giunta – DGC-2013-345 del 19/12/2013

RICOGNIZIONE DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.L. 179/2012, CONVERTITO IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 221

In pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 03/01/2014 al 18/01/2014 ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione inviata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 14/01/2014

Genova, 22 gennaio 2014

Il Segretario Generale
Dr. Pietro Paolo Mileti



COMUNE DI GENOVA

Delibera Di Giunta – DGC-2013-345 del 19/12/2013

RICOGNIZIONE DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.L. 179/2012, CONVERTITO IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 221

In pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 03/01/2014 al 18/01/2014 ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione inviata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 14/01/2014

Genova, 22 gennaio 2014

Il Segretario Generale
Dr. Pietro Paolo Mileti